PEL

SIG. PRINCIPE TORLONIA

CONTRA

IL SIG. DOMENICO BENUCCI

PRESSO GLI ARBITRI

Cavalier Presidente TROJA

ed avvocati

BORRELLI e GAMBOA

NAPOLI
DALLA STAMPERIA E CARTIERE DEL FIBRENO
Strada Trinità Maggiore N.° 26

1843



CAPO UNICO

In cui si dimostra, che le domande avanzate da Torlonia, sieno sostenute dal testo, e dallo spirito della convenzione del $\frac{20}{22}$ dicembre 1842 tra esso e Benucci.

I. Torlonia teneva in appalto nel regno tre rami di privative, i tabacchi, il sale, e le polveri. Benucci n'era il gestore.

Cessavano gli appalti nella fine del 1842.

Passò tra essi una convenzione in doppio, soscritta dal primo in Roma nel 20, dall'altro in Napoli nel 22 decembre di quell'anno.

L'esecuzione della quale convenzione chiede Torlonia.

Il suo tenore è il seguente.

« In seguito del nuovo contratto stipulato col Real Governo di Napoli dal signor Domenico Benucci per le regìe de' tabacchi, e de' sali e polveri, dovendosi procedere alle riconsegne, alle quali le regìe che spirano col 31 di questo mese sono tenute a forma del contratto del 10 febbrajo 1835, e delle successive convenzioni ».

« Tra S. E. il signor principe D. Alessandro Torlonia, *ed il suo gestore* signor Domenico Benucci, per motivi di reciproca convenienza discussi nella loro particolare corrispondenza, si dà luogo alla seguente convenzione ».

1. « Il signor principe Torlonia *dà piena facoltà* al signor Benucci *di regolare tali riconsegne,* TANTO *per tutto ciò ch'è d'obbligo*, QUANTO PER TUTT' ALTRO CHE SI RIFERISCE AD OGNI ALTRO CAPITALE ECCEDENTE, *come meglio stimerà e piacerà,* in guisa che tale operazione *gli divenga propria, e sia per tutto suo conto* ».

2. « VICEVERSA il signor Benucci, prendendo A SUO CARICO E VANTAGGIO i risultati di questa operazione, per la quale il signor principe, in seguito del precedente articolo, *resta completamente estraneo,* NON SOLO *assicura, e garentisce* al lodato signor principe LA REALIZZAZIONE SENZA PERDITA ALCUNA DELL' INTERO SUO CAPITALE GIUSTA I BILANCI, *ma egli stesso* SI OBBLIGA DI EFFETTUARNE IL PAGAMENTO *in Napoli come appresso, cioè:*

« Ducati 750,000 nel corso del prossimo mese di gennajo: ed il *resto* in rate trimestrali, da marzo a settembre prossimo ».

3. « Siccome nel bilancio dell'anno 1841 figura una partita *di tabacchi rifiutata,* così si dichiara che la partita medesima *resta esclusa dalla suddetta* OBBLIGAZIONE, ed il signor principe dovrà estraregnarla per procurarne il miglior possibile smaltimento. *E la perdita che ne risulterà, resterà a carico dell'attuale regia* ».

4. « *Non ostante quanto di sopra si è stabilito,* il signor Benucci avendo fatto conoscere al signor principe Torlonia la necessità di nominare per tale operazione un

suo procuratore con facoltà di sostituire ed esigere, egli, il signor principe, *trasmette al signor Benucci* tale procura in nome del signor avvocato D. Gennaro Damora, *come da lui stesso richiesto:* dichiarando di far ciò *per adempiere alla sola regolarità*, e che ogni atto di detto procuratore dipendentemente dalla procura stessa, *riguarda personalmente il signor Benucci*, che quindi se ne chiama responsabile ».

5. « *Quanto agl' incassi* da farsi dal Real Governo, e per i quali si dà egualmente *ogni facoltà* al signor avvocato Damora, s' INTENDE che anche di questi il signor Benucci *NON SOLO sia risponsabile;* ma anche tenuto ad adoperarsi, perchè avvengano il più sollecitamente che sia possibile: cioè ne' primi sei mesi del prossimo anno 1843 ».

« Fatto in doppio originale. Roma 20 decembre 1842. *Alessandro Torlonia*. Napoli 22 detto *Domenico Benucci.*

II. A' termini dell' articolo 2.° della trascritta convenzione chiede Torlonia ducati 691,714 : 51 che si compongono di due partite.

La prima di ducati 18,426:12 compimento de' ducati 750,000 promessi per la fine gennajo di quest'anno, de' quali avendo Benucci pagato in conto in più volte da gennajo ad agosto ducati 731,573 : 88, deve per saldo i di sopra ducati 18,426:12.

L' altra di ducati 673,288 : 39, di più del capitale di Torlonia nelle due imprese, che Benucci si obbligò fargli per intero realizzare, e che promise pagare come *resto,* oltre i ducati 750,000, in tre rate uguali, in fine marzo giugno, e settembre.

Per giustificare esser questi ducati 673,288 : 39 il *resto promesso,* esibisce il bilancio rimessogli da Benucci a tutto il 1841 tanto de' tabacchi, quanto de' sali e polveri, da' quali deducesi il capitale de' due appalti.

III. Chiede inoltre gl' interessi delle due partite di sopra dall' epoche delle rispettive scadenze.

Chiede infine gl' interessi su ducati 731,573 : 88, ricevuti in conto de' ducati 750,000, ma dopo la scadenza.

Fonda la domanda degl' interessi sopra una seconda obbligazione assuntane da Benucci con sua lettera da Napoli in data 28 febbraio 1843, così concepita.

« Sento siccome intende regolare il conto degl' interessi pel capitale che V. E. teneva in queste regìe a tutto il 31 dicembre ultimo, CHE MI CEDETTE colla convenzione in doppio foglio di dicembre stesso: cioè fare andare detti interessi a mio carico soltanto dal dì delle rispettive scadenze contemplate in detta convenzione, 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre: portarli a carico della cessata regìa dal 1 gennaio sino a dette epoche: restar ferma malgrado questa sua condiscendenza, tanto la detta convenzione di dicembre, quanto le precedenti: non doversi inferire, che mediante la corrisponsione degl' interessi *possa io protrarre a piacere il pagamento delle somme che risulterò dovendo,* mediante il conteggio che dovrà farsi quanto prima, ed appena ultimata la liquidazione dello stralcio delle consegne: inculcarmi V. E. sempre più di sollecitare gl' incassi, ed i versamenti col massimo impegno e sollecitudine, essendo ciò del suo massimo interesse. *In riscontro a tutto ciò mi onoro ringraziarla* di quella condiscendenza, e generosità che con detta

sua lettera si degna annunciarmi, ed esternarlene tutta la mia gratitudine ».

IV. Stante dunque, che colla convenzione Benucci assicurò non solo e garantì a Torlonia, la realizzazione del di lui capitale intero *giusta i bilanci*, ma egli stesso si obbligò di effettuarne il pagamento.

Stante che dal bilancio del 1841 risulta, detratta la partita de' tabacchi rifiutati, la somma dimandata, meno i ducati 731,573. 88 pagati in conto.

Stante inoltre, che il detto bilancio del 1841 debba allo stato valere, poichè de' precedenti il più forte, mentre il posteriore essendosi dato pendente il giudizio, non è nè approvato, nè discusso, e quindi rimane sospeso.

E stante infine, che con convenzione posteriore il convenuto si obbligò agl' interessi dalle rispettive scadenze al 6 per 100.

Perciò le anzidette domande, come appoggiate a titoli, legali nella forma, chiari nel fondo, debbono dagli arbitri essere accolte.

V. Domanda inoltre l'attore, che il convenuto sia condannato al pagamento con coazione personale, attesa la materia commerciale, e le persone commercianti.

VI. Riconosce Benucci la convenzione di dicembre 1842, e dichiara volerne anch'egli l'esecuzione.

Ma sostiene che quella convenzione non giustifichi le domande di Torlonia.

E pretende che la obbligazione da lui assunta fu limitata a render salvi, ed interi i generi di privativa che Torlonia aveva ne' due appalti, e null' altro.

Spiega che cosa intendasi *per salvi ed interi* i generi di privativa: cioè rispondere della loro *esistenza, quantità, e qualità*: soggiacere a qualunque multa che da parte del Governo si fosse pretesa nella riconsegna di essi, se si fosser trovati in difetto, per quantità o qualità.

Aggiunge che que' generi di privativa fatti salvi avevano un prezzo determinato nel contratto d' appalto de' tabacchi. E che quel prezzo, non il prezzo lor dato ne' bilanci, a Torlonia siane dovuto.

Conchiude, che ora si sono que' generi di privativa consegnati alla novella *regìa*. Quindi essendone nota la quantità e la qualità, n' è determinata la valuta, misurata su' prezzi del contratto di appalto; la quale essendo per centinaja di migliaja al di sotto de'ducati 731,573: 88 pagati in conto, debba Torlonia restituir l' eccedenza.

VII. Nulla oppone di speciale sulla domanda degl'interessi, poicchè assorbita dalla contradetta esistenza del debito principale.

VIII. Sostiene in fine, nè per legge, nè per patto competere la chiesta esecuzion personale. Per altro, come rappressaglia richiederla contro Torlonia per la restituzione dell' indebito esatto.

IX. Se ora, e prima di mostrar la sostituzione arbitraria del contratto ideato al contratto effettivo, noi riportassimo la data, e le artistiche combinazioni rannodate per dare alla creazione di tal contratto un' apparenza di realità, l' attenzione del lettore sarebbe distratta, ed egli si allevierebbe troppo presto con questo episodio dalle cure aride, cui dobbiamo richiamarlo per fissare la naturale, semplicissima intelligenza del contratto di dicembre 1842,

d' onde risultano quelle obbligazioni delle quali domandiamo l'adempimento.

X. Prenderemo la cosa dalla origine.

Versa l'appalto de'tabacchi su tre oggetti 1. Confezione di essi per consumo 2. Trasporto dalle fabbriche a' fondaci 3. Spaccio — Versa l'altro de' sali e polveri 1. nel trasporto da' luoghi di produzione a quelli di consumo: 2. nello spaccio.

XI. L'appalto de' tabacchi diviso come si è detto in tre rami, stabilisce delle regole applicabili a ciascuno di essi.

Quello della fabbricazione sottopone l'appaltatore all'obbligo di lavorarli e consegnarli perfetti per la vendita, ad un prezzo determinato, a carico di lui rimanendo tutta la spesa occorrenda. Egli profitta, pareggia, o perde in questo ramo, secondochè il genere lavorato gli costi meno, altrettanto, o più di quel prezzo, pel quale dee fornirlo al Governo.

Quello de' trasporti consiste nell' obbligo di far passare a prezzi determinati di nolo, i tabacchi lavorati, dalle due manifatture di Napoli e Lecce, a' luoghi di deposito, ed a proprio rischio. Secondo che la spesa effettiva sia minore, uguale, o maggiore di quella convenuta, l' appaltatore vince, pareggia, o perde in questo altro ramo.

Quello infine dello spaccio va con altre norme. L'appaltatore ne garantisce il consumo annuo sino ad una determinata somma. Se tal consumo risulti minore, egli perde. Se uguale, pareggia. Se maggiore, l'eccedenza costituisce un beneficio, di cui, detratto il 6 per 100 per

gl' impiegati che contribuirono a farlo conseguire, egli prende il 65 per 100; 35 il Governo.

XII. Torlonia succedendo all' appalto Marincola, mercè contratto del 19 agosto 1833, aveva spedito in Napoli ad amministrarlo il signor Franceschini. Diverse quistioni sorte col Governo fecero sentire il bisogno di modificare e chiarir quel contratto.

Egli inviò a tal fine Benucci. Costui riuscì.

Prima che Torlonia lo avesse autorizzato a soscrivere il novello contratto, ei gliene diede conto con lettera del 15 gennajo di quell' anno, dicendogli.

« Dal mio canto posso dire a V. E.: con questo contratto *può dormire sonni tranquilli: basta che vi sia un uomo diligente ad eseguirlo, nulla più. Le spine sono sparite* (1).

Torlonia autorizzò lui, e Franceschini a soscriverlo. Venne soscritto in febbrajo 1835, fissando la durata dell' appalto a tutto il 1842.

Alla gestione venne preposto Benucci dal 1 maggio 1835 in poi, in luogo di Franceschini, accordandoglisi ducati 400 al mese: più il 15 per 100 sugli utili de' bilanci: ed oltre a ciò due trecentesimi e mezzo sugli stessi utili annuali. Benucci si recò in Napoli per imprenderla (2).

Inoltre Torlonia lo interessò nell' appalto per 37 delle 300 azioni, nelle quali era diviso. Di poi egli medesimo estese tal' interesse, acquistando nella fine del 1835, già

(1) Lettera II pag. 4 vol. di docum.

(2) Docum. N.° I.

intrapresa la gestione, previa l' adesione di Torlonia, trentasette azioni da' fratelli Massani di Roma, pagando a' cedenti in compenso ducati 34,000 in più rate, ed inoltre addossandosi la rata di perdita del primo anno già allora verificata, e quella che temevasi dell' anno 1835 (1).

XIII. Torlonia entrando nell' appalto aveva ritirate dall' appaltator precedente delle quantità di tabacchi in restituzione di altrettanta riceviitane. Ma tal consegna aveva risvegliate delle doglianze del Governo contro l' appaltatore che l' aveva fatta, e contro Torlonia che se l' aveva ricevuta, spente col contratto del 1835 riformatore del precedente (art. 27). E restò l' appalto Torlonia debitore in prezzo dell' importare delle consegne ricevute nella somma di ducati 106,000, (ibid.) da restituirli in generi di privativa al fine del 1842.

Collo stesso contratto l' appalto Torlonia si obbligò nel suo termine lasciare un approvisionamento. E di tutte le specie di tabacchi che il pubblico consuma.

Di alcune specie la quantità da lasciarsi per approvisionamento veniva determinata nel contratto, e convenzioni posteriori: di altre doveva determinarsi sulle basi dell' antecedente consumo.

Le quantità diverse di ciascuna specie, che dovevano consegnarsi in rimborso de' ducati 106,000; non che le maggiori quantità, le quali tutte riunite costituivano il totale approvisionamento, avevano un prezzo fissato nel contratto d'appalto con talune norme. De' tabacchi perfetti era determinato, e non rimaneva nella consegna che

(1) Docum. N.° II.

a riconoscerne la specie. De' non perfetti il prezzo liquidavasi, discendendo da quello stabilito pe' tabacchi perfetti di tanto, quanto vi occorreva tuttavia di spesa ulteriore per portarli alla perfezione. Per parentesi. Nella riconsegna dell' approvisionamento, l'accortezza di chi consegnava, o di chi riceveva alleviava, od aggravava la sorte dell' uno o dell' altro (1).

L' importo delle quantità consegnabili per l' approvisionamento, sino a duc. 106,000 non era dovuto all' appaltatore, perchè come si è detto, costituiva per lui restituzione di altrettanto ricevuto: il supero gli era dovuto dal Governo, il quale aveva addossato l' obbligo di soddisfarlo all' appaltatore succeduto a Torlonia, ch' era Benucci. Quindi la consegna dell' approvisionamento, e la valuta sua era un conto tra due appaltatori, cui il Governo presedeva, e per assicurare il bene dell' andamento della manifattura, e per servirgli di dato ne' conteggi col novello appaltatore al cessar del suo appalto.

Inoltre l' appaltatore cessante aveva l' obbligo di restituire i così denominati capitali morti, che aveva ricevuti nell' ingresso, per la valuta di ducati 9,544,54. Se la valuta loro eccedeva, il Governo doveva pagare il supero. E pel Governo il nuovo appaltatore, per l' obbligo assuntone nel suo contratto di appalto.

Infine era preveduto il caso probabile che l' appaltatore uscente avesse in serbo una quantità di generi di privativa eccedente quella che costituir doveva la dotazione.

(1) Vedi lettera di Benucci del 20 settembre 1842, let. XX pag. 37.

Tal caso avverandosi era convenuto, che l' appaltatore non potesse disporne nel regno, ma dovesse straregnarla, previe le formalità doganali. Se non pertanto avesse preferito cederla al Governo, questo aveva *l' obbligo* di riceversela sino ad un ventesimo, oltre le quantità determinate per l' approvisionamento e *la facoltà* di riceversi, o di ricusar tal quantità eccedente al di là del ventesimo. Di quello che non pertanto l' appaltatore *spontaneo* gli avesse offerto, preferendo non estraregnarlo, ed il Governo voluto riceversi, doveva il Governo pagare il prezzo.

Per le polveri leccesi alquanto diverso era l' accordo. L' eccedenza di esse sino al 15 per 100 misurato sulle quantità d' obbligo, era *facoltativo* per l' appaltatore di consegnare, *obbligatorio* pel Governo di riceverla a prezzo fisso, oltre il 15 *facoltativo* ad amendue a prezzi da convenirsi.

Queste, e chiare, e veridiche sono le idee che risultano da' contratti. Noi ne vedremo contraddette talune dalla difesa. E sarà allora che dimostreremo ciò che ora affermiamo, e che intuitivamente apparisce dagli articoli 26 a 30 del contratto del 1835.

XIV. Nel 1835, nel corso del quale (dal 1 maggio) era cominciata la gestione Benucci, il bilancio fu perdente, ma meno del precedente. Nel 34 la perdita erasi elevata a ducati 33,135: nel 1835 limitata a ducati 6,718.

Il bilancio del 1836 presentò un utile di ducati 22,889,60 (1).

Esso fu rimesso da Benucci a Torlonia verso la metà del 1837.

(1) I bilanci al numero di nove coll' indicazione dell' anno cui rispettivamente appartengono, sono in fine de' documenti.

Fra le molte lettere superflue, che precedettero e ne seguirono la rimessa, quelle di Torlonia a Benucci del 21, e 26 gennajo e 12 agosto (1) a più riprese inculcarono di *farsi un bilancio regolare; vero, e reale, non illusorio:* di *ESSERE ESATTISSIMO NELLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE:* di raddoppiare la sorveglianza, *affinchè questa mia espressa volontà venga adempita.* Ed annunciava il suo gradimento per le assicurazioni che gli dava Benucci *sulla esistenza, e valuta de' capitali.* Ecco i riscontri di Benucci a Torlonia del 24 gennajo. - *È ben naturale che i risultati del medesimo* (bilancio) *debbano esser reali..... DA' BILANCI ATTUALI TROVERÀ IN FINE DELL'APPALTO, PIUTTOSTO UN VANTAGGIO, CHE UN DANNO* (2) - 31 detto - *In quanto all'esattezza vi conti in modo positivo. LE RESTE DE' GENERI, E LE VALUTAZIONI SONO ESATTE, e portate per le quantità precise. Anzi per le valutazioni le dirò, che si calcolano le spese ed il costo, non già I PREZZI CUI IN FINE CI SARANNO DOVUTE DELLE RESTE, come genere perfezionato. Ond'è che le replico, che in fine dell'appalto troverà piuttosto un valore maggiore, che minore di quello della scrittura.* (3) A 4 febbrajo - *Concludo che può essere tranquilla sull'esistenza de' capitali* - Ed a 15 aprile - *Le rispondo sin da ora, che la quantità, e qualità de' tabacchi è sagrosantamente esatta* (4).

XV. Così fecesi la ripartizione degli utili di quel bi-

(1) Lett. III, e V pag. 4, e 5.
(2) Lett. IV pag. 5.
(3) Lett. VI pag. 6.
(4) Lett. VII pag. 7.

lancio. Benucci prese la sua quota, e come gestore, e come socio sopra 74 e mezzo delle 300 azioni: il signor Pizzardi di Bologna sopra 12 azioni che vi aveva: Sicard di Napoli sopra 3: Marino Torlonia sopra 21: Alessandro Torlonia sul dippiù.

XVI. Il bilancio a tutto il 1837 presentò per utili ducati 65,067. — Trasmesso a Torlonia, costui manifestò de' dubbj sulla esattezza del medesimo: ma Benucci lo rassicurò ampiamente nel 9 giugno 1838, dicendogli....... *Si degna dirmi, che non desidera di avere sotto gli occhi,* CHE DELLE CIFRE REALI, *in ispecie quando dee tenersi conto degli utili a' soci...... Vengo in primo luogo a rispondere, che mi guarderei bene di presentarle un bilancio non reale. — Vengo ora a parlare separatamente delle partite dello stato attivo, di cui mi fa cenno* — *LE RIPETO CHE LE PARTITE CHE INDICA IN VALUTA ED IN NATURA, SONO FUORI DI OGNI ECCEZIONE, E SULLA DI CUI ESISTENZA PUÒ CONTARE* (1).

Fondando su tali assicurazioni Torlonia deferì alla ripartizione degli utili, la quale si fece fra gli azionisti, Benucci compreso.

XVII. Il 5.° bilancio (a tutto il 1838) presentò per utili ducati 95,800.

Le discussioni dell' antecedente, e le assicurazioni del gestore avevano fatta cessare ogni dubbiezza — Quindi si devenne alla ripartizione fra socii — Benucci prese la sua quota.

XVIII. Bilancio a tutto il 1839 — Gli utili aumentaro-

(1) Lett. X pag. 10.

no — La loro cifra si elevò a ducati 97,539 — Novelli dubbî di Torlonia espressi con sua del 7 luglio 1840 (1). Benucci lo riassicurò con analitica dimostrazione, e conchiuse con lettera del 14 luglio dicendo — *Questo dee tranquillizzarla....... sulla realtà dell' esistenza de' capitali all' epoca delle riconsegne* (2) - Torlonia si calma - La ripartizione fra socî ebbe luogo.

XIX. Bilancio a tutto il 1840 — Diminuisce l' utile in confronto de'due precedenti — Quì si limita a ducati 73,177. Prima non pertanto che si fosse compilato, secondo l' ordinario, Benucci ne inviò a Torlonia i *preventivi*, ossia l' approssimativo bilancio, salvo qualche piccola differenza in più, od in meno — Torlonia gli scrisse nel 4 marzo del 1841. Gli parlò vivamente della sua ansietà onde realizzare gl' *immensi capitali* che aveva ne' magazzini, e fabbriche: gli notò che pe' tabacchi i fondi versati eransi elevati alla fine del 1840 a ducati 1,080,167.57; e pe'sali a ducati 105,572.66: che sebbene avesse da lui avuto tutte le possibili assicurazioni desiderava averle rinnovate — *Avrò io*, gli dice, *delle amarezze per rientrare nel mio? Troverò un aumento piuttosto che una diminuzione ne' generi, che mi formano questa cifra? Fui assicurato di sì. Desidero che si abbia ben presente questa assicurazione, e che si faccia di tutto per farla realizzare. Certo che tutte le diminuzioni, che si fanno venire ne' risultati de' bilanci me ne sono una garantia* (3). (In ciascun bilancio Benucci caricava una partita

(1) Lett. XI pag. 11.
(2) Lett. XII pag. 13.
(3) Lett. XIII pag. 19.

come perdita nella fabbricazione, la quale dava la sicurezza che le valute de' generi fossero state vere, poichè sgravate dalla spesa occorsa per elevarle alla cifra segnata ne' bilanci. (Nel 1.° bilancio del 1835 ducati 39,837 — Nel 2.° del 1836 ducati 40,000 — Nel 3.° del 1837 ducati 50,173 — Nel 4.° del 1838 ducati 42,174 — Nel 5.° del 1839 ducati 55,382 — Nel 6.° in parola del 1840 ducati 60,941) (1) —

Benucci gli risponde nel 9 detto. Dà una spiegazione sulla causa dell' aumento de' capitali nella regìa de' sali: gli parla specificamente dell'approvisionamento che l' appalto de' tabacchi doveva lasciare al subentrante. Lo assicura dell' aumentato annuale quantitativo di esso, onde farlo trovare al completo nella riconsegna; e gliel dimostra colle cifre crescenti per talune qualità che allega in esempio. Conchiude. *Posso dirle che può essere certa, certissima dell' esistenza, e precisione delle reste de' nostri bilanci. Certo che non vi sarà nessuna dispiacenza per le qualità, e quantità*, per diverse ragioni che aggiunge. *Dunque si assicuri, che per questo lato non potrà trovare difficoltà pel realizzo de' capitali suoi, come altra volta ho avuto l'onore di assicurarle, e torno oggi a dirglielo* (2).

La risposta era calmante. La ripartizione degli utili ebbe luogo. Benucci ritirò la sua quota nell'ottobre del 1841. Gli altri azionisti la loro.

XX. Appartiene al 1841 il rilievo d' una circostanza importante. - Passò un contratto fra Torlonia e Benucci nel 24 maggio di quell'anno, epoca non lontana dal nuovo ap-

(1) Vedi i bilanci in fine de' docum.
(2) Lett. XIV pag. 20.

palto , cui il governo dovea procedere : si trattò d'un nuovo possibile appalto , dell' interesse che Torlonia vi avrebbe preso , della rinuncia di lui a concorrervi , dell' associazione di Benucci ad altre eventuali operazioni di Torlonia nel regno (1).

Un patto interessante di esso offre , come primo atto, la spiegazione del contratto del 20-22 decembre 1842.

« Come *ritiene Benucci*, che usando dello stretto dritto all'epoca delle consegne delle dette fabbriche, *potrebbe* Torlonia *ottenere da chi gli succederà de'compensi per i buoni di massa, per umido ne'tabacchi, per le salse nelle fermentazioni*, e per lo consumo che si toglie annualmente ne' stigli ed attrezzi, così farà tutto quello che da lui possa dipendere , onde nell'eseguirsi una consegna amichevole (che sempre consiglierà ad ambe le parti, *quantunque ciò convenga più a chi entra*, che a Torlonia che uscirebbe dall' appalto) possa Torlonia avere un vantaggio. *Dall' altra parte Torlonia promette a Benucci di dargli un premio del cinquanta per cento sui vantaggi che potrà ottenere nelle dette consegne al di là dei ducati dieci mila.*

Merita questo contratto la maggiore attenzione. Quì si vede come Benucci getti i primi semi d'un nuovo appalto cui aspirava: come escludeva per patto la potente concorrenza di Torlonia: come associavasi alle operazioni grandi che a tal banchiere potevano offrirsi nel Regno: e come forse unico compenso per Torlonia di tutte queste concessioni fu l'obbligazione per altro non istrettamente legale da Benucci

(1) Docum. N.° III.

assunta, di fargli realizzare nel cessar dell' appalto i suoi capitali con maggiore, o minor profitto.

XXI. A 16 luglio 1842 Benucci prese a proprio nome l' appalto novello delle tre privative. Egli superò altri e potenti concorrenti nel ramo dei tabacchi, come il pubblico sa, ed il contratto stesso annuncia. I patti furono quasi gli stessi dei precedenti. Sol che pe' tabacchi elevò la cifra della sfondacazione forzosa da ducati 920,000, a ducati 1,080,000; ed accrebbe le cautele del Governo con biglietti di cauzione di negozianti per ducati 100,000: e pei sali e polveri aumentò lo staglio di annui ducati 20,000.

XXII. Immediato nel 1.° settembre 1842 successe a questo contratto altro fra Torlonia e Benucci, con cui il primo vi prese interesse per un terzo, corrispondente a 133 azioni, delle 400 nelle quali l'appalto era diviso, ed alle condizioni da Benucci fermate con altri azionisti nel medesimo interessati. Una di tali condizioni restò variata ne' rapporti fra loro, e fu questa. Cogli altri avea Benucci convenuto, ch'esso solo risponder dovesse delle qualità, quantità, e pesi dei tabacchi che il nuovo appalto avesse potuto ricevere, sì dall' estero, che nel Regno; ed anche per quelli da farsi nelle consegne e riconsegne dalla precedente alla nuova regìa. E per tale assunta personale responsabilità, ch' egli nel carteggio con Torlonia qualifica come illusoria, aveva una provvisione. Torlonia non declinò da se tale responsabilità: non prestò provvisione (1).

In questo medesimo contratto si modificò il precedente del 24 maggio 1841 intorno alla partecipazione degli

(1) Docum. N.° IV.

utili. Ivi erasi convenuto, che a Benucci rimaneva permesso di prendere interesse nel novello appalto a condizione che Torlonia avesse fruito del 18 per 100 su' benefici, e Benucci del 12: quì il 18 si limitò al 14, ed addizionate le due cifre del 18, e del 12, il 30 risultatone, fu convenuto dividersi tra loro: a Benucci 16: a Torlonia 14.

XXIII. Successe a questo il contratto del 10 ottobre contenente una società in partecipazione, nella quale Benucci versò i due appalti. Tutto l'interesse venne diviso in 400 azioni. Il fondo capitale di contante fu di ducati 840,000, che ricadeva in ducati 2,500 per azione. Ciascuna azione inoltre dar doveva la sua rata di rendita inscritta per contribuire alla totale immobilizzata in favore del Governo per sicurezza dell'estaglio: dar doveva inoltre la sua rata di biglietti per la cauzione accessoria in prò del Governo di ducati 100,000; sulle spese gravitava il compenso a Benucci, appaltatore verso il Governo, e Direttore della società, in annui ducati 6,000. Dagli utili prelevavasi in prima il 5 per 100 sul capitale versato: indi l'avanzo, titolo utili, dividevasi in 10 parti: tre di esse a Benucci come regissore, e le altre sette divise tra le 400 azioni. Benucci doveva esservi interessato per 20 azioni, e ritenerle inalienabili: alienabili eran le altre. La rappresentanza della società era data a Benucci: l'amministrazione ad un consiglio di tre, dei quali Benucci faceva parte. Divise erano le attribuzioni tra il rappresentante, ed il consiglio. Questo aveva sedute periodiche: prendeva deliberazioni: conservava un libro in cui si registravano: stipendiava un segretario per redigerle. I componenti del con-

siglio dovevansi scegliere tra' più forti interessati: un patto pesante era a carico di Benucci di cui più opportunamente altrove. Presero in tal società interesse molte notabilità commerciali di Napoli. La casa de Rothschild, dopo Benucci che figurava per 137 azioni, ne prese per lei 133. Il nome di Torlonia non compariva. Le altrettante azioni di lui erano rappresentate a proprio nome da Benucci tra le 137 per le quali intervenne nel contratto co' soci. I componenti del consiglio non si veggono nominati nel contratto. Nel fatto or sono il barone Rothschild, il cavalier Persico.

XXIV. Vedesi da questa epoca al finir dell' anno attiva la corrispondenza fra Torlonia e Benucci.

Uno, ed emerge evidente dalle lettere del primo, n' è lo scopo: quello di rientrare ne' suoi capitali, o con beneficio, o, rassegnandosi, *almeno senza perdita:* ed aggiransi le di lui lettere a Benucci intorno ai mezzi per conseguirlo. I nuovi interessi di costui, il contratto di società cogli azionisti, il consiglio, i componenti cominciavano a turbarlo. Egli si fondava, pel conseguimento di tale scopo, alla giustizia che gli assisteva: allegava il dritto perfetto che aveva per conseguirla, appoggiato alle reiterate solenni assicurazioni del suo gestore: eccitava i sentimenti generosi della di costui dovuta riconoscenza, di amicizia, di reciprocità ad illimitata fiducia: cercava provargli essere non solo giusto, ma conveniente per lui non sottoporlo ad indebito sacrificio di veder diminuiti i proprî capitali, mentre che era stato lusingato di vederli aumentare. Procedeva in più riprese alle minacce e per gradi, di risentimento, di ostilità, di adir financo i tribunali: gli metteva in vista le conseguenze dell' esercizio che avrebbe potuto fare

dei propri mezzi, e forti, e dannosi al nuovo appalto, onde ricuperare o indemminti i suoi capitali, o vedendo al peggio colmata la perdita dalla soddisfazione di vendicativa ritorsione. Il lettore l'avrà sotto l'occhio, e deciderà se la nostra esposizione sia sincera.

Assoluto e costante è il contegno dell'altro nell'accertare il primo, che realizzerebbe senza perdita i suoi capitali. In certo e fluttuante sui mezzi. Egli rassicura Torlonia con ragionamenti, con calcoli positivi racchiusi nella lettera de' 17 settembre 1842 (1) in cui gli fa parte delle sue vedute per giungere a fargli realizzare i capitali senza perdita. Non bastando a ciò il fondo della novella società, mette innanzi mezzi ausiliarî di un debito flottante, di risorta dal ramo de' trasporti. Ma tali assicurazioni non giungono, benchè poco ne distino, a costituire una obbligazione civile e perfetta. E tutto si reassume il di lui carteggio in tre proposizioni. Riconosce in Torlonia il dritto a realizzare indemminuto il suo capitale nelle due imprese; in se personalmente n'esprime la volontà: ed in se qual appaltatore novello, e rappresentante gli azionisti, la *potenza* di secondarla.

A tal modo amendue si prolungano in discorsi fino al mezzo decembre 1842. E nel dì 8 Benucci rimette da lui firmato a Torlonia, e costui gli ricambia nel 10 da Roma con sua firma, un foglio in doppio, con cui rivenendosi sulla responsabilità di Benucci per le ricezioni dei tabacchi, e provvisione compensativa, Torlonia che prima l'aveva assunta, or si compiace declinarla, e la-

(1) Lett. XVIII pag. 30.

sciandola sull'esempio degli altri azionisti a carico di Benucci, si obbliga di prestargli una provvisione tra essi pattuita. Si conviene in oltre nello stesso contratto, che Torlonia dovesse ricevere nel finir del nuovo appalto, in danaro, non in generi, i ducati 279,300 importare delle 133 azioni da lui prese nel nuovo appalto. Tanto Torlonia che il domandava aspirava a realizzarle: tanto Benucci che concedeva ben certo di se, era sicuro di poterle realizzare (1)!

XXV. Dalla data del dì 8 dicembre cominciano le lettere foriere del contratto che fu indi segnato. Nel dì 8 Torlonia scriveva.... *Può bastare a me questa vostra buona volontà? No certamente. A me occorre di esser certo, prima che giunga il 31 dicembre delle intezioni della nuova regia, ed avere nelle mani una carta, la quale mi assicuri, che la medesima riceverà tutt'i capitali esistenti, a giusti e ragionevoli prezzi, escluso soltanto quello che venisse riconosciuto assolutamente irricevibile per la sua cattiva qualità* (2).

Ed esigeva una risposta al più tardi pel 19 di quel mese.

Benucci rispondeva il 13.

Torlonia come si è veduto, proponevagli la cessione *di tutt' i capitali* A GIUSTI E RAGIONEVOLI PREZZI. Egli rispondendo scambia la proposizione, ed offre far accettare la cessione a' prezzi dell'appalto. . . . . . *Ferma le sue risoluzioni in questi sensi - Che la regia che entra si*

(1) Docum. N.° V.
(2) Lett. XLIII pag. 66.

debba ricevere i generi esuberanti ai prezzi cui deve riceversi per obbligo le quantità stabilite nel contratto, escluso soltanto quello che venisse assolutamente riconosciuto irricevibile per la sua cattiva qualità. Le dico che la regia che entra si prenderà ai prezzi stabiliti per le quantità di obbligo, anche le quantità ECCEDENTI, *tranne le poche quantità dal Governo già da più tempo dichiarate per l' esportazione* (1).

Torlonia replica immediatamente nel 15 detto. Dice che non intende cedere le quantità eccedenti al prezzo di quelle d'obbligo. Che altronde egli non era sì bene informato da seguire una discussione. Laonde esce dalla distinzione di quantità d'obbligo, e di quantità eccedenti; di prezzi delle une, e prezzi delle altre: di prezzi ragionevoli, e quali fossero: ed indica i risultamenti e le conseguenze della faccienda cessione. E quindi *Conchiudo, che nulla debbo perdere, e nulla voglio perdere nella realizzazione de' miei capitali, sebbene aveva fondata lusinga da voi stesso fattami concepire che ne avessimo avuto largo beneficio.*

XXVI. Congiuntamente un' altra circostanza spingeva allo sviluppo.

Benucci dimandava con lettera del 10 dicembre a Torlonia d' inviargli procura in persona dell' avvocato D. Gennaro Damora, onde avere chi lo rappresentasse nelle consegne de' generi alla nuova regia, stante che egli medesimo non poteva firmarne i verbali, e come rappresentante dell' appaltatore che consegnava, e come l' appaltatore novello che riceveva (2).

(1) Lett. XLVII pag. 75.
(2) Lett. XLV pag. 72.

Torlonia con risposta del 13 promise inviarla, ed al soggetto proposto, dicendo per altro che considerava questo ed esso Benucci come la medesima persona (1).

Nel 15 glie la inviò. I termini n'eran tali che non favorivano, ma contrariavano le vedute di Benucci, anzi lo minacciavano. Essa conteneva una lunga assertiva: autorizzava di poi il procuratore alle consegne sotto condizione 1. che prima il nuovo appalto si obbligasse riceversi a giusti e ragionevoli prezzi le quantità de'generi eccedenti le obbligatorie, esclusa soltanto qualche partita rifiutata. Salvo il regresso contro chi di ragione — 2. che nell'obbligo del nuovo appalto si stabilissero le cautele del rimborso, e le scadenze che si fissavano nel mandato stesso; cioè ducati 761,000 per gennajo 1843: il rimanente da gennajo a settembre di quell'anno. E questo indipendentemente da ciò ch'era debito diretto del Governo, ch' esso Torlonia si riservava da se riscuotere.—3. Che nel dippiù si dovesse uniformare il procuratore per la restituzione de' generi al contratto d'appalto del 10 febbrajo 1835 (2).

Nell'inviare questa procura Torlonia stesso ne avvertiva l'irrecettibilità; soggiungea per altro essere stretto dalla necessità di darla in quei termini. Finiva per dire. *Quanto siegue vi dimostri, se, ed a quale punto giunge la mia fiducia nella vostra onoratezza. Ebbene; obbligatevi voi di pagarmi, senza perdita, all'epoche stabilite nella procura, i capitali che posseggo costì, detratte soltanto le partite non ricevibili per giusti rifiuti già dalla regia in corso spe-*

(1) Lett. XLVI pag. 73.
(2) Docum. N.° VI.

rimentati. Obbligatevi a questo, ed io in risposta vi manderò ampla procura per Damora. Rinunzierò così ai probabili 10,000 e forse più preveduti ducati, che nella vostra prima convenzione si era parlato, mentre che voi stesso assicuravate che qualche cosa avrei potuto guadagnare nel passaggio de' miei capitali alla novella regìa, e per l' aumento delle masse, ed altri titoli (1).

Benucci allora in data 17 dicembre scrisse a Torlonia l'importante lettera che riportiamo.

Veggo che è stato inutile ogni mio ragionamento, ogni mia dimostrazione per persuaderla che ho avuto ed ho tutta la premura, onde lei sia trattata nelle consegne meglio di quello che a stretto rigore potrebbe pretendere in forza del contratto; ed ha voluto non stare alle mie parole, ma alle mie obbligazioni. MI HA POSTO NELL' ALTERNATIVA, *o di far uso della procura del signor Damora, così ristretta e dubbia che non sarebbe stata accettata; o di avere una mia convenzione nella quale si esprimessero gli obblighi miei in un modo positivo.* È UN GRAVE PESO CHE ASSUMO, *ma pure lo assumo volentieri per provarle ancora i sentimenti che mi animano verso V. E. Annessa le rimetto l' obbligazione suddetta: solo ho variata la somma di gennajo da quella indicata nella procura che avea rimessa, onde essere più esatto. In tutto il resto ho letteralmente ritenuto le sue idee. Se gli sta bene, la prego di mandarmene il doppio da V. E. firmato, ed insieme la procura per Damora, onde possa rappresentarla nelle consegne, tanto verso il Real Governo,*

(1) Lett. XLVIII pag. 78.

quanto verso la nuova regìa, ed abbia la facoltà di sostituire, non che di esigere le somme che per effetto delle dette consegne potranno esserle pagate, o dal Governo, o dalla nuova regìa. La procura in questi termini è necessaria, perchè a Lecce si dovrà destinare uno che il sostituisca, perchè dovrà fare la ricevuta dei ducati 750,000 e versarne 279,300 per le sue 133 azioni, ed il resto nel luogo che m' indicherà. (1)

Ed accluse nella lettera la convenzione da lui redatta, e da lui soscritta di cui ecco il tenore.

« Colla presente privata scrittura, i sottoscritti principe D. Alessandro Torlonia e D. Domenico Benucci convengono quanto segue ».

« 1.° Dovendosi dalla regìa de' tabacchi, e dall' altra de' sali del Regno di Napoli che spirano co' 31 di questo mese eseguire la consegua de' *generi, attrezzi, ed utensili* di proprietà del detto signor principe, alle nuove regìe che incominciano il dì 1.° del prossimo gennajo, i sottoscritti stabiliscono che tutte le quantità dei tabacchi, che la regìa che termina è nell' obbligo di far trovare esistenti giusta il contratto stipulato col regal Governo il 10 febbraio 1835, e le successive convenzioni, saranno consegnate alla nuova regìa, e saranno dal signor Benucci pagati al signor principe Torlonia *ai prezzi di fabbricazione definiti nel suddetto contratto e convenzioni successive:* meno le quantità non ricevibili per giusti rifiuti già dalla regìa in corso sperimentati ai termini del contratto stesso ».

« 2.° Se oltre le quantità, che la regìa che termina è

(1) Lett. LI, pag. 83.

in obbligo di consegnare secondo il mentovato contratto, e successive convenzioni, si trovasse esistere *un' eccedenza* sino a' 31 del corrente nelle due fabbriche di Napoli e di Lecce, *il nuovo regissore* signor Benucci, *rimane obbligato a riceverla, e pagarla a prezzi giusti e regolari: cioè così proporzionati nel coacervo, che il signor principe non soffra perdita a fronte della somma da lui spesa per acquisti, e manifattura de' detti generi eccedenti* ».

« 3.° Il signor Benucci *si obbliga* di pagare al signor Principe l' ammontare dei suddetti tabacchi, così per le quantità espresse nell' articolo 1.°, come per le altre testè indicate, non che il prezzo degli utensili, ed attrezzi di proprietà delle cessanti regìe-sali e tabacchi nel seguente modo.»

« Ducati 750,000 nel corso di gennaio del prossimo 1843: *ed il rimanente* nel corso degli otto mesi seguenti, e non oltre ».

« 4.° *Indipendentemente* dalle somme che come sopra gli dovrà pagare il signor Benucci, *saranno esatte dal signor principe le altre, che giusta le convenzioni col Real Governo sono dal medesimo Real Governo dovute alla cessante regìa, a' termini de' rispettivi contratti.* »

« Fatto in doppio originale Napoli 17 dicembre 1842.»

Firmato « *Domenico Benucci* » (1).

XXVII. Torlonia non fu pago della proposizione. Calcolò probabilmente, che quella distinzione tra quantità d' obbligo, e quantità eccedenti, quella determinazione facienda di prezzi giusti e ragionevoli, lo avrebbe messo sotto la dipendenza altrui; e ch' egli da Roma sarebbe stato

(1) Docum. N.° VII.

ineguale nella lotta colla novella regìa, presente sul luogo, e rappresentata dal suo gestore, di cui temeva pei nuovi interessi in lui sorti.

Quindi fra due partiti, o di accettarla, o di far uso de' propri diritti, preferì il secondo, e restituì senza sua firma l'autografa convenzione.

In pari tempo tentò l'ultimo sperimento. Redigè egli stesso una convenzione coerente alle sue costanti manifestate proposizioni, la soscrisse, ed autografa in doppio la inviò nel 20 dicembre unitamente alla precedente a Benucci.

Ecco i termini della lettera con cui accompagnolla.

« I termini del detto foglio (17 dicembre) non esaurendo interamente ciò che desidero, anche sotto il rapporto della reciproca quiete, come regìa che sorte, e nuova regìa che subentra, ho reputato più sbrigativo di redigerlo io stesso, e quì lo accludo da me firmato, affinchè dal canto vostro facciate altrettanto, e me lo respingiate da voi *sottoscritto* »(1). Benucci ne accusò recezione nel 22. E ne restituì un originale da lui firmato, variando soltanto, prolungandole, le scadenze dell'eccedente de'ducati 750,000, e disse ». Ho ricevuto il foglio del 20 corrente. Nel medesimo ho trovato la convenzione che crede di dover passare con me, come gestore per assicurare il suo capitale, e glie ne ritorno firmato un originale. Solo ho cambiato ciò che riguarda i successivi pagamenti *del residuo* delle somme da realizzarsi, ed invece di mettere a rate mensili, ho messo a rate trimestrali » (2).

XXVIII. Pervenuti sino alla convenzione, arrestiamoci

(1) Lett. LII pag. 84.
(2) Lett. LIII pag. 85.

a rilevarne il contenuto, quale si mostra a chiunque, informato de' precedenti, od ignaro di essi, consulti la carta nuda come suona. Di poi analizzando l'assunto della difesa, e mostrandone la fallacia, riferméremo con ulteriori argomenti la intelligenza che naturale e spontanea risulta dal testo di essa.

XXIX. La convenzione racchiude in astratto la cessione che si suol fare dal proprietario di uno stabilimento, allorchè l'abbandona, a colui che gli succede; dessa comprende il trasferimento dell'intraprenditore che cessa, a colui che subentra, di tutt' i capitali, ch' egli vi aveva nel dì in cui se ne ritira. I bilanci costituiscono la norma di queste ordinarie specie di contrattazioni. La cessione abbraccia tutti, non escluso alcuno de' capitali che allo stabilimento si appartengono, e con voce più commerciale, tutti, e ciascun valore recato ne' bilanci, colla corrispondente valuta. Ed il prezzo della cessione di tutt'i valori è, o uguale a quello loro assegnato ne' bilanci, o maggiore, o minore, secondochè si convenga.

Dal banchiere al venditore in dettaglio, dall'alta alla piccola industria, dall'agricola al manifattore, queste specie di contrattazioni sono le più ovvie.

Massime, allorchè chi subentra è quegli stesso, che prima personalmente dirigeva l'industria, il quale col prenderla per se, mostra la convinzione che aveva di esser l'impresa profittevole. Profitto che suol misurarsi su' bilanci passati della propria gestione. Bilanci che da lui emanando, gli dan la certezza delle veracità, e ne' valori materiali, e nelle loro valute – E reciprocamente chi n'esce, abbandonandola, mostra non volere, o non potervisi ul-

teriormente versare; onde il di lui unico pensiero è la più sollecita, e la più profittevole riduzione in effettivo degli svariati capitali che nello stabilimento di suo conto esistevano. Per la valuta de' quali, l'unica sua guida consiste ne' bilanci annuali, come quelli che hanno nel corso della speculazione stessa guidato, per dir così, le sue speranze, ed i suoi timori. Cedo, calcola chi esce dall' impresa, tutto ciò che vi aveva: riduco in effettivo, ed a prezzi del bilancio ciò che ivi rappresentava in valori diversi. Non guadagno, nè perdo. Ritiro i miei capitali, non accresciuti è vero, ma neanche diminuiti - Acquisto, calcola l'altro, tutto ciò che sta in mie mani di proprietà altrui: so quel che acquisto, e so quanto per me valga. Ed acquista a prezzi che, od a chiunque sarebbero stati vantaggiosi, o lo sono eccezionalmente a lui, per la speciale situazione in cui possa trovarsi.

Simili contratti passan frequentemente tra lo spensierato e l'industrioso; tra il ricco ed il men ricco: tra l'intraprenditore lontano, ed il successore sul luogo; tra il negoziante che declina nella vita, e l'uomo in progresso di questa carriera. Ed i particolari motivi che sogliono consigliare a chi acquista a condizioni gravose, sfuggono al pubblico che indi ne giudica. Motivi che difficilmente possonsi dagli altri conoscere, ma che han dovuto immancabilmente esistere, quando soprattutto sia il gestore quegli che apparisce aver subite le gravose condizioni. E quando tal gestore sia l'uomo non acceso ne' suoi desideri, ponderato nel riflettere, instruito della materia, offrendo colla costituita fortuna argomento della sua capacità.

Sono questi contratti ordinarie fonti di liti: alle volte

n'è dolente chi cede, se in progresso vede che il cessionario abbia tratto beneficio dalla liquidazione de' valori cedutigli. Spesso è il cessionario, se i calcoli su' quali lanciossi nella speculazione non gli riuscirono; o se trovandosi liberato dall'impero delle circostanze che gli consigliarono quel sacrificio, sia tuttavia debitore del prezzo, e come un' alea, da cui temer non può danno maggiore, attenderne possibilmente vantaggio, impegna una lite.

Vediamo se nel concreto fu questo il contratto tra Torlonia e Benucci.

XXX. Torlonia è l' intraprenditore lontano che abbandona le due imprese: Benucci l' amministratore presente che nel proprio nome vi subentra. Nell' uno è chiaro l'interesse di cedere i capitali che vi avea: di realizzarli in effettivo; al più presto; con sicurezza; e con beneficio. E guida di beneficio, o perdita sono le valute recate ne' bilanci. Valute che aumentate, conservate, o sbassate sul confronto de' bilanci gli dinotano comodamente, e senza tema di errare, il beneficio, la perdita, od il pareggiamento cui va incontro - Nell' altro l' interesse d'acquistare è altrettanto presumibile. Tanto più caldo, quanto meno appalesato. Ma egli ha interesse inverso dell' altro, cioè di acquistare a' più bassi prezzi che gli riesca.

Questa collisione ordinaria fra compratore, e venditore si offrì nelle trattative che precedettero il contratto. Il contratto sopravvenuto rispose allo scopo de' contraenti.

Tutt' i capitali esistenti l' uno doveva cedere, e cedette. Tutto in conseguenza l' altro acquistava. Restò escluso dalla cessione un valor solo, inservibile al cessionario, la partita de' tabacchi rifiutati.

Andò compreso benanche nella cessione un valore consistente nel credito in moneta che si aveva a carico del Governo, credito per altro che il liquidatario Benucci non doveva egli riscuotere: che Torlonia stesso doveva incassare, ed incassato mettere in deduzione del prezzo totale con Benucci convenuto. Salva soltanto la di costui garantia per la riscossione di esso.

Torlonia dal dì della convenzione restava estraneo a tutto ciò che risguardava il destino di que' valori, salvo a guardarli unicamente come garantia del prezzo pattuito, e come dato occorrendo (idea che chiariremo altrove) per determinare la cifra precisa del residuo dovutogli nelle convenute scadenze.

Benucci vi rimaneva per suo conto interessato. A suo profitto li liquidava, ed a suo danno. La doppia vicenda era sua. Egli perciò ne disponeva a volontà.

Guida, e testimonio de' valori furono i bilanci.

Guida, e testimonio del prezzo le valute in essi recate.

I bilanci indicavano ciò che davasi da Torlonia, poichè in essi trovavansi notati tutt'i valori degli appalti.

Il prezzo totale della contrattazione era noto, poichè se ne ripeteva la cifra precisa da' bilanci. E consisteva nella somma risultante dall' addizione di tutte le valute attribuite a' capitali, ossia a' valori delle regìe. La parte poi di esso che Benucci pagar doveva, conoscevasi per approssimazione, non precisamente nel dì del contratto, poichè ignoravasi allora ciò che il Governo sarebbe rimasto dovendo agli appalti nel loro termine. Partita, che come abbiam veduto, doveva da Torlonia riscuotersi con dedurla dal prezzo totale da Benucci dovutogli.

XXXI. Vi è un altro genere di contratti negli usi della

5

vita, finitimo della *cessione*, cui meglio si accomodano le clausole del nostro, e che ne produce fra'contraenti gli effetti medesimi, meno taluni eccezionali, che si applicherebbero di un modo, o dell'altro, secondo che fosse una cessione, o di quel genere di cui andiamo a parlare. Esso è *l'accordo che suol farsi per la liquidazione di uno stabilimento qualunque, che il proprietario* il quale voglia, o debba dimetterlo, *confida ad altri, chi l'imprende a suo rischio e fortuna per somma determinata.* Tal genere di contratti risente del *mandato*, e della *garantia*.

Il proprietario vuol vendere la mobilia, e suppellettili del suo albergo. Ne incarica il rivenditore per un prezzo convenuto fra loro. Costui vende poi a proprio rischio. L'altro gl'impresta il nome ed il sito, onde profitti del concorso attirato da quel nome, e favorito da quella località. Lo stesso ramo dello spaccio de'generi di privativa è una specie di tali contratti. Il Governo dà, l'appaltatore accetta l'incarico di estenderne il consumo: ma lo garentisce al tempo stesso fino ad un determinato limite.

Frequenti sono, del pari che le cessioni, tali contratti fra il preponente, ed il preposto, che rimane per proprio conto alla testa di uno stabilimento. L'uno che vuole spacciarsi presto, e per somma certa del suo: l'altro, che dal tempo, e dal suo saper fare si lusinga ottener beneficio, vantaggiando sul prezzo che assicura. Fra questi contratti, e la cessione diversità si avvertirebbe, soltanto nel caso di *deperimento* de'valori per forza maggiore, come l'incendio: o nel caso di fallimento dell'uno, o dell'altro contraente. Casi eccezionali che non ci riguardano, e che per la piena esposizione sarà stato sufficiente indicare.

Dessi contengono il *mandato*, poichè il proprietario dà, ed il terzo accetta l' incarico di liquidare. Contengono congiunta al mandato l' assicurazione e garantia, poichè il mandatario risponde verso il commettente sino ad una somma determinata, del prezzo ritraendo dalla realizzazione de' valori compresi nella liquidazione, di cui si è incaricato. Sono suscettibili di patti aggiunti coerenti alla loro indole per lo effettivo incasso della somma definita tra lui, ed il mandatario garante. Specie di convenzioni assai frequenti nel commercio. Le *agenzie*, delle quali la legge parla, si stabiliscono appunto per le liquidazioni a' patti che possano convenirsi, sia *per conto ed a rischio* del commettente; sia *per conto ed a rischio* dell' agenzia, e contra determinata somma; sia per conto *misto*.

Tal mandato a liquidare congiunto colla garantia, risente in parte della *cessione*. Simile negli affari civili all' esazione a partito forzoso, han di particolare, che il mandatario può avere, o se ne lusinga de' profitti nella liquidazione. Chi liquida dispone *ad arbitrio* dei valori indicati nel bilancio: il *danno o l' utile* della realizzazione di essi riguardano lui. Il commettente limitato per un lato, garantito per l' altro, fino alla somma convenuta, rimane indifferente sulla sorte della liquidazione; salvo a conoscerne i risultamenti, laddove influiscano, o nella determinazione, o per la cautela della somma che il mandatario gli ha assicurata. Il contratto indica i valori, che cadono nella liquidazione, riferendosi ai bilanci: la cifra assicurata ripetesi dagli stessi bilanci, cui per l' uno, e per l' altr' oggetto i contraenti si riportano. Il liquidatario realizza *quanto può*, e secondo che può. Paga altronde le quantità conve-

nute, ed alle scadenze determinate, abbia o no liquidato ed esatto da' terzi.

Le partite eccettuate rimangono per conto del proprietario.

I crediti sicuri non suscettibili di dare nè profitto, nè perdita nel liquidarsi, restano ad esigersi direttamente dal proprietario, contro soltanto la responsabilità del liquidatario per la sicurezza, e tempo della esazione.

Se *il liquidatario* voglia celare il suo nome, il padrone della cosa consente che si spenda il proprio nella realizzazione de' valori contenuti nel bilancio. A tal fine si adotta il mezzo termine di un mandato ch' egli dà. La persona del mandatario debb' essere di fiducia dell' interessato, poichè sebbene nel nome del proprietario, agisce non pertanto nell' interesse altrui; quindi di scelta dell' interessato stesso: e per conseguenza gli atti del procuratore dichiaransi stranieri al mandante, nudo presta nome nella liquidazione.

XXXII. Questa specie di contratto qui si accomodava alla condizione delle persone, e delle cose su cui versava.

Non era l' appaltatore che incaricava della liquidazione un terzo qualunque. Era l' intestatario dell' appalto che ne incaricava il gestore: e parlando legalmente, il preponente l' institore.

Non era nè anche il caso, in cui il liquidatario debba prender conoscenza de' valori costituenti il capitale del bilancio, assicurarsi della loro esistenza, della loro probabile valuta, consultare i registri della fabbrica, veder le mercanzie, esaminar lo stato de' debitori etc. ma era il *gestore* da più anni, ed in atto. E mentre forse semipie-

na conoscenza avevane il nominale intestatario lontano, le più accurate costituivano quasi l'esclusiva scienza del gestore.

Nè era, questa circostanza merita maggiore attenzione, colui che prende a suo rischio la liquidazione, per avvalersene a proprio talento, ma quegli che la prende presso che nel senso della legge *per diversas. Pro rerum apud se constitutarum munimine, ac tuitione*. Cioè per usarne egli medesimo, benchè con un carattere diverso da quello con cui la riceveva dal proprietario. Acquistava a proprio nome i valori costituenti il capitale, per disporne qual *regissore* per se, e per altri di lui soci nella impresa novella, consecutiva a quella da cui li riceveva.

Nè era come avvien quasi sempre, un liquidatario libero nella contrattazione, e senza precedenti, o senza obblighi di riguardi verso il proprietario -- I precedenti erano innumerevoli: lo legavano moralmente se non legalmente: datavano da anni. -- Egli medesimo aveva indicato i valori della fabbrica, e de' valori i prezzi. Nè solo indicato: assicurato. Nè una, due, o più volte: ma innumerevoli. Nè fugacemente: ma ponderatamente, con ragionamenti, con cifre positive, con espressioni di sentita verità. Nè con parole: ma coi fatti, profittandone in modi svariati; materialmente mercè le quote di utili ritirate, e la conservata gestione co' suoi emolumenti; e moralmente colla fama acquistata, estesa, e non infeconda per lui di giovevoli conseguenze. -- E verso il proprietario, ancorchè avesse avuto per saldato il conto degli obblighi, era tenuto a riguardi per la vista del mondo, per le speranze, non diremo di novelle larghe profu-

sioni, ma di assistenza col nome, co' fondi, colle relazioni di Torlonia nell' immensa carriera cui erasi slanciato in parte, ed in parte in procinto, o disposto ad entrare.

Facciamo in concreto sul contratto l' applicazione dei principj generali precedentemente esposti.

XXXIII. Nella enunciativa del contratto si vede indicata la qualità di Benucci.....

Tra Torlonia, ed il suo gestore Benucci.

Quando contratta il proprietario coll' amministratore, si mette in prospettiva la condizione di costui, onde notare che non ignaro, bensì conoscitore era egli delle cose e della valuta loro.

In essa inoltre si fa menzione del nuovo contratto d' appalto, mercè cui Benucci succedeva a Torlonia nelle due regìe: e ciò come un precedente necessario per quel che si esprimeva in seguito intorno alle consegne, e riconsegne - Menzione ch' era cenno bastevole fra contraenti, intraprenditore, e *gestore*, per legarvi l' idea susseguente delle consegne e riconsegne faciende.

XXXIV. Nell' art. 1.° Torlonia accorda facoltà a Benucci di regolare le consegne de' capitali delle due intraprese, ossia de' valori appartenenti alle medesime esprimendosi così .... *Tanto per tutto ciò ch' è di obbligo, quanto per tutt' altro che si riferisce ad ogni altro capitale eccedente.* Frase che tutt' i valori comprendeva, de' quali taluni dovevano consegnarsi per patto del precedente appalto: il resto era l' eccedente de' primi.

E di regolarle come il padrone assoluto di essi valori - *Come meglio stimerà e piacerà* - Onde *l' operazione* delle consegne e riconsegne si dichiarò divenire propria di esso Be-

nucci. *In guisa che gli divenga propria, e vada per tutto suo conto.*

Nulla per se riserbò l'intraprenditore che usciva. Tutto per suo conto prese chi gli succedeva. - Di nulla il primo poteva far uso dopo il contratto - Di tutto l'altro a sua voglia.

Di consegne e riconsegne si parlò, poichè giusta le trattative precedenti, passar dovevano alla novella regìa che Benucci rappresentava, tutt' i capitali della precedente. Della facoltà assoluta in lui di regolarle fu parlato, per esprimere ch'egli poteva consegnare o no le quantità oltre l'obbligo, a suo talento. Ed a suo talento convenire il prezzo, ed ogni altra condizione colla novella regìa.

XXXV. Nell'art. 2.° si enuncia la obbligazione correspettiva di Benucci, poichè nel precedente erasi espressa quella di Torlonia - E la prima parola dell'articolo il dinota. *Vice - versa il signor Benucci prendendo a suo carico, e vantaggio i risultati di questa operazione.* Importantissima clausola del contratto, vieppiù rilevata dalla limitazione della partita de' tabacchi rifiutati. Le consegne, e riconsegne potevano lasciare un *vantaggio*, che si prevede, e si attribuisce a Benucci - Ditemi: come Benucci intende il contratto, vi era la possibilità, ch'egli avesse avuto *un vantaggio* nelle consegne de' generi?

Indi in continuazione si ripete, quasi in parentesi, l'idea coerente all'ultima parte dell'art. 1.°, in cui erasi detto che tale operazione delle consegne andasse per conto di Benucci. Or quì si enuncia la correlativa idea, cioè che Torlonia vi rimanesse del tutto estraneo - *Per la quale il signor principe in seguito del precedente articolo resta compiu-*

tamente estraneo - Ed esaurita la parentesi, ricongiungesi il discorso, e si esprime qual sia la corrispettiva obbligazione di Benucci. - E se ne indicano due, annunciate dalla frase - *Non sòlo* - cioè: *non solo assicura e garantisce al lodato signor principe la realizzazione, senza perdita alcuna dell'intero suo capitale giusta i bilanci. Ma* (vien l'altra) *egli stesso si obbliga di effettuarne il pagamento.* Seguono le indicazioni del luogo, della somma, delle scadenze - Il pagamento in Napoli - In quattro rate - La prima determinata pel tempo, e per la quantità - Le altre determinate pel tempo: da determinarsi per la quantità - ..... *Effettuarne il pagamento - in Napoli, come appresso: cioè ducati 750,000 nel corso del prossimo mese di Gennajo; ed il resto in rate trimestrali, da marzo a settembre prossimi.*

Le due obbligazioni assunte da Benucci rispondevano a due correlativi diritti di Torlonia.

XXXVI. Coll'art.° 3.° si eccettua dalla convenzione la partita de' tabacchi rifiutati, e si dice che a differenza degli altri valori, de' quali esso Benucci a suo beneficio e danno poteva disporre, di questo ne avesse disposto Torlonia, ed a danno (non si fece l'ipotesi del vantaggio, ch'era impossibile) del suo appalto.... *E la perdita che ne risulterà resterà a carico dell'attuale regìa.* D'onde l'argomento di sopra accennato. - Di questo valore la *perdita* risultante dalla sua realizzazione si volle a carico di Torlonia. Degli altri tutti a profitto, e *perdita* di Benucci.

XXXVII. Nell'articolo 4.° si convenne doversi da Torlonia rilasciare una procura, la quale per altro veniva a contraddire gli effetti del contratto, poichè egli dava al procuratore la facoltà di disporre per conto suo

di que' valori medesimi che a Benucci aveva data facoltà libera a disporre. Onde render ragione di tale antinomia, comincia l' articolo colla frase *Non ostante, quanto di sopra si è stabilito.* Vale a dire, non ostante che, avendo Torlonia ceduto a Benucci, non potrebbe egli medesimo per opera di un suo procuratore disporre della cosa ceduta. — Indi si dichiara il motivo pel quale facevasi tal cosa contraria alla natura del contratto..... *Non ostante... il signor Benucci avendo fatto conoscere al signor principe Torlonia la necessità di nominare per tale operazione un suo procuratore con facoltà di sostituire, ed esigere* - Indica Torlonia per sua cautela, che il procuratore richiesto non veniva scelto da lui, ma da esso Benucci. E quindi non al procuratore direttamente, ma a Benucci invia la carta che conteneva il mandato. *Egli il signor principe trasmette al signor Benucci tale procura in persona .... come da lui stesso richiesto.* Ripete il patto, che l'atto di costituzione del procuratore facevasi per servire alla regolarità, ma che non s' intendeva con esso alterare gli effetti del contratto, quasi togliendo a Benucci il diritto di regolare le consegne e riconsegne a suo talento. *Dichiarando di far ciò per adempiere alla sola regolarità.* E poichè il procuratore avrebbe potuto far degli atti, od ignaro Benucci, o in opposizione di lui, nelle consegne e riconsegne, e così forse pregiudicare gli effetti della convenzione, si aggiunse che qualunque atto del detto procuratore si dovesse considerar fatto per conto, e nell' interesse di esso Benucci, non di Torlonia — *E che ogni atto di detto procuratore... risguarda personalmente il signor Benucci, che quindi se ne dichiara risponsabile*—Dichiarazione conseguente alle premes-

se, cioè d' essere il procuratore un prestanome del liquidatario: di doversi in conseguenza risguardare gli atti dominicali che il procuratore avesse potuto fare de' valori ceduti, vendendoli alla nuova regìa a prezzi maggiori, o minori, o comunque conteggiandoli con lei, come atti dello stesso Benucci, e da lui medesimo fatti.

Dall' espediente della procura, dalle facoltà in essa date al procuratore, dalla distinta persona richiesta per farne l'officio, dall' ultimo tratto della medesima in cui si eccita il procuratore a far quanto può di meglio pel vantaggio di Torlonia, rilevasi un argomento chiaro della combinazione sagace, con cui Benucci predisponeva le misure per trarre un utile ragionevole, o non perdita al certo, nelle consegne che *a suo profitto, e danno* andava a fare alla novella regìa in seguito del contratto.

XXXVIII. Fra' valori riportati ne' bilanci, e formanti parte del capitale delle due imprese eranvi, come sopra abbiam rilevato, le somme a riceversi dal Governo.

Le parti non convennero, ma soltanto a maggior chiarezza dichiararono, che a questi valori si estendesse la garantia precedente. *Quanto agl' incassi da farsi dal Governo..... s' intende che anche di questi il signor Benucci sia risponsabile.* Fu detto *s' intende*, perchè andava di dritto, mentre avendo egli assicurato, e garantito l' intero, era venuto ad assicurare e garentire tutti, e ciascuno de' valori che lo costituivano, fra quali gl' incassi in parola. Per detto valore non pertanto, il quale non poteva dare nè beneficio, nè perdita nel liquidarlo, poichè non era fra quelli da riconsegnarsi alla novella regìa, Torlonia ritenne la diretta esazione.

E comechè dovendolo direttamente incassare, il procuratore da lui costituito d'interesse di Benucci non era regolarmente il procuratore di Torlonia, si pose una clausola speciale, ond'estendere tal mandato a quest'oggetto nel di lui diretto interesse (1).

XXXIX. Il contratto adunque, adattato alle cose, ed alle persone contenne un incarico di liquidazione assunto da Benucci, a suo rischio, e fortuna, assicurando a Torlonia la somma determinata de' valori a prezzi de' bilanci.

Sia non pertanto cessione, o mandato con assicurazione, od altra specie di contratto innominato, ciò nulla aggiunge, e nulla toglie alle obbligazioni delle quali Torlonia reclama l'adempimento, poichè desse non ripetonsi dall'una, od altra indole del contratto, bensì da patti testuali del medesimo, i quali debbono eseguirsi, sia che il contratto appartenga ad una classe, sia che ad altra. La legge prescrivendo come regola applicabile a qualunque specie di convenzione, che.... *I contratti sia che abbiano una denominazione, o che non l'abbiano sono sottoposti a regole generali.* E fra queste la prima, cioè, *che abbian forza di legge per coloro che le han fatte.* (articoli 1061 1088 leggi civili).

XL. Potrà sorgere in mente del lettore un dubbio, che sebbene dalla difesa per ora non rilevato, il sarà più tardi, o quando anche nol sia, noi quì spontanei propon-

(1) Nella convenzione del 17 dicembre proposta da Benucci, quest'incassi dal Governo benanche rimanevano a cura di Torlonia, e costituivano una somma certa, oltre i ducati 750,000, promessi da Benucci.

ghiamo, salvo a dileguarlo, dopo che avremo rifermato l'assunto relativo alla intelligenza della convenzione.

Desso è, che la cifra dell'intero capitale di cui la realizzazione venne garentita, e promessa di pagare, debba ricavarsi da' bilanci al plurale - *giusta i bilanci.* Laonde l'averla Torlonia ripetuta dal bilancio 1841 non sia a precisi termini del convenuto. Che dopo il compromesso (4 settembre corrente anno), ma prima della dimanda innanzi agli arbitri, essendosi presentato da Benucci, dietro richiesta fattagliene nel compromesso medesimo, il bilancio del 1842; o questo debba prendersi per unica norma della cifra costituente il capitale realizzabile; o per lo meno, attesa l'anzidetta espressione al plurale, *giusta i bilanci*, debba tenersi presente del pari che tutt'i precedenti. E che detto ultimo bilancio, abbassando *allo stato* il capitale, comparativamente a quello del 1841 per ducati 614,000, non possano gli arbitri, appartandosi da esso, desumere la cifra costituente l'intero capitale dal precedente, e da ora, non discusso il bilancio del 1842, pronuncia e *condanna.*

XLI. Salvo adunque, come dicevamo, a dileguar questo dubbio, riprendendo la serie delle idee per ciò che si appartiene alla intelligenza della convenzione, passiamo ora ad analizzare gli argomenti de' quali Benucci fa uso per sostituire a quella spiegazione da noi testè fattane l'altra ch'egli crede doverle dare. E rammentiamo, assumer egli che colla convenzione si obbligò limitatamente a garentire *l'esistenza de' generi di privativa* riferiti ne' bilanci, non già dell'intero capitale, ossia di tutt'i valori in detti bilanci registrati; e molto meno le valute risultanti da' medesimi. Assumere che la obbligazione limitata alla ga-

rentia dei generi di privativa (tabacchi), importava dover egli rispondere della loro esistenza in natura, e delle qualità loro, come risultavano dai bilanci. E quì cessare. Assumere inoltre che detta obbligazione, in tali cancelli limitata, altro a carico di lui non operasse, che renderlo sottoposto alle multe, se vi si fosse ricaduto nelle riconsegne de'generi di approvisionamento. Ma che riguardo alle valute di que'generi di privativa, Torlonia non poteva riscuotere se non quelle minori fissate dal contratto di appalto del 1835, e non le maggiori riportate ne'bilanci.

D' onde trae poi la conseguenza, che sostituite alle valute più alte, quelle più basse, la differenza in più di quelle de'bilanci su quelle del contratto non sia dovuta a Torlonia. E la seconda più importante conseguenza, che la cifra totale de'generi di privativa a'prezzi giusta il contratto, eccedendo i ducati 731,000 ricevuti da esso Torlonia in conto, debba costui restituire tale eccedenza come un indebito esatto.

Ed in armonia di questa eccezione la novella regìa, abbandonatane per questo unico scopo da esso Benucci la rappresentanza, per mezzo di due componenti il di lei consiglio, ella medesima direttamente reclama da Torlonia la restituzione di tale eccedenza.

Più: affine di pruovare quanto era pesante per lui l'obbligazione assunta di soggiacere alle multe possibili, esonerandone Torlonia, ha non ha guari intimato un verbale in data 22 ottobre di questo anno, redatto dal consiglio di Amministrazione de' dazî indiretti, per una multa nelle riconsegne in ducati 152,000 e più, attesa la mancanza in fabbrica a 31 dicembre 1842 di una specie di tabacchi che formar doveva parte della dotazione.

XLII. Meno nello scopo di discreditare il contrario assunto, ma piuttosto affine di prevenire il lettore della possibilità che fossimo caduti nell' errore interpretando la difesa, onde interessarlo a prenderne egli stesso lettura, gli diremo che nelle due sole volte nelle quali Benucci ha esposto i motivi pei quali ricusavasi al pagamento, ha variato. La prima volta gli espose nel dì 8 agosto 1843 con sua lettera, allorchè premurato da Torlonia di saldare la danda di gennajo, e dar per le tre successive cambiali a scadenze fisse, esitò. Prima disse che aveva dato a studiare la convenzione per vedere quali obbligazioni avesse in essa assunte: ed indi essersi trovato l'avviso ricevuto uniforme alla di lui propria opinione, cioè che avesse egli garantito e non altro, le sole *consegne delle dotazioni, ed esclusivamente ed unicamente i pericoli di esse, e che io nessun obbligo speciale abbia assunto per ciò che si riporta ad operazioni del tempo della cessata regia.* Ora innanzi agli arbitri ci è sembrato, che dica, che la di lui obbligazione consista nell'aver garantito tutt' i generi di privativa. Dunque secondo la precedente posizione sarebbe ancor più ristretta l' obbligazione: non si estenderebbe a tutt' i generi di privativa recati ne' bilanci: si limiterebbe alla parte di essi che costituir dovevano l'approvisionamento.

E quindi se pruoveremo esser fallace la seconda, avremo pruovato esserlo di più la prima intelligenza, ch' egli diede alla natura, ed estensione delle di lui obbligazioni.

XLIII. Ben determinato adunque quale sia la interpretazione che Benucci dà al contratto, ed alla misura delle obbligazioni in esso assunte, passiamo a vedere a qual modo dimostri ciò che assume. Abbiamo più volte

tentato di prendere per testo le parole medesime dell'atto a difesa, e definitivamente ne abbiamo di poi abbandonato il pensiere. Seguirà Benucci il sistema di quell'atto? Ne preferirà altro piuttosto? Sarebbesi in esso spiegato come ha fatto per trarci fuor di strada? Non renderemmo noi medesimi oscuro ciò che è chiaro, ingolfandoci in tutte le frazioni del ragionamento che vi si contiene? Tanti motivi per abbandonare tal partito, e preferir quello di estrarre dall' atto quattro argomenti, e ciascun di essi prima rilevare, indi confutare.

XLIV. Il primo si fonda sulla lettera del contratto, e sulla lettera con un solo mezzo, cioè col dare alla voce *capitale* una intelligenza ristrettiva. Ecco il sunto del contrario ragionamento.

« Il capitale di Torlonia di cui si parla nella convenzione è il capitale in generi di privativa. »

« Ciò risulta dacchè in essa due volte si adoperò quella voce. Nell' articolo 1.° e nel 2.° Dunque bisogna darle un significato uniforme. »

« Or nell' articolo 1.° la voce *capitali* vien testualmente impiegata ad indicare i generi di privativa. »

« Dunque nell' istesso senso dee considerarsi adottata nell'articolo 2.° in cui sta declinata l' obbligazione. »

Ciò premesso, si procede oltre.

« Il capitale garantito era quindi il capitale costituito de' soli generi di privativa. »

« Dunque i generi di privativa vennero da Benucci garantiti a Torlonia per effetto della promessa, e garantiti per la loro quantità e qualità giusta i bilanci. »

« In conseguenza Benucci deve fare non altro, che veri

ed esistenti quei generi, poichè a tal modo egli fa vero ed esistente il capitale. »

« Deve altronde farli veri ed esistenti in natura, non in prezzo. »

« Se si trovano mancanti. »

« Se non mancanti, ma in qualità diversa da quella recata nei bilanci. »

« Egli di proprio deve rispondere. »

« E però sono a carico di lui le multe, che possa il Governo reclamare, se nelle riconsegne i generi di privativa, o si trovino minori, o non della qualità riferite nei bilanci. Fin qui l' obbligo di Benucci ».

« Consegnati ch' egli abbia quei generi di privativa, il prezzo di essi è certo. Risulta dal contratto di appalto. A que' prezzi, non a que' de' bilanci, Torlonia deve realizzarli ».

XLV. Ma che forse Benucci garantì a Torlonia il suo capitale recato ne' bilanci?

No, ei glie ne garantì *la realizzazione*. Fra garantire un capitale, e garantirne la *realizzazione*, vi è il divario stesso che passa fra la cosa ed il prezzo: fra valori in natura, e valori in numerario. Oltre che la espressione *realizzare un capitale*, da se importa ridurlo in effettivo, voi troverete nella corrispondenza cento luoghi, ne' quali da amendue i contraenti la identica voce REALIZZARE si adopera, e costantemente nel significato suo naturale, di ridurre il capitale composto di valori in natura, in effettivo, in danajo metallico. *Potrò realizzare in effettivo contante tutt' i capitali che costituiscono il mio credito?* - (1) *Completa, e sollecita*

(1) Lettera di Torlonia 13 settembre 1842. Let. XVI p. 23.

realizzazione de' miei capitali (1) —*Contando sulle assicurazioni vostre della immancabile sollecita realizzazione de' miei capitali.* (2) E trasandando le altre molte uniformi, ecco come Benucci si spiega. *È in errore se crede, che al suonare il 31 dicembre possa ella realizzare tutta la somma* (3). Dunque se si obbligò verso Torlonia di fargli ridurre in effettivo i valori in natura, è chiara la inesattezza del contrario ragionamento, il quale procede col non tener conto della importantissima voce di *realizzare*, ed assume che venne garentito il capitale, non la riduzione di esso in effettivo contante.

Ma che forse garantì *la realizzazione* d' un *capitale* astrattamente?

No, la garantì, *dell' intero di lui capitale. Intero,* dunque niuno dei valori ne fu escluso — Se l' uno insignificantissimo sen toglie, non più la riduzione in effettivo dell' intero, ma d'un parziale capitale resterebbe garantita la *realizzazione.*

Quindi non regge l'assunto che si garantì il capitale in natura. Nè l'altro che si garantì la parte di esso consistente ne' generi di privativa.

Si garantì la *realizzazione* del capitale in natura, ossia la sua riduzione in effettivo.

Si garantì di tutto il capitale appartenente a Torlonia, non de' soli generi di privativa, i quali costituivano una parte, comunque fosse la maggiore dell' intero capitale.

XLVI. Fin quì adunque la lettera non favorisce l' as-

(1) 15 detto di Torlonia. let. XVII. pag. 27.
(2) 17 detto di Torlonia. let. XIX. pag. 35.
(3) 20 detto. let. XX. pag. 37.

sunto, lo contraria: ma da qui in poi non v'era altro spediente per ragionare sulla lettera, che trasandare le altre parole dell'articolo, e molte, e le più importanti.

La lettera aggiunge che la *realizzazione* garantita debba dare in risultamento, che Torlonia riduca ad effettivo i valori in natura senza soffrire alcuna perdita. *Senza perdita alcuna.* Dunque Benucci deve far ridurre quel capitale in contante, in modo che Torlonia *nulla perda*. Or se un valore recato nel bilancio per la valuta di 1000 glielo fate realizzare per 900, egli perde 100. Dunque violate nel cuore la lettera del contratto.

Nè ancora è tutto. Il periodo della convenzione suona meglio tutto unito, poichè dice *Assicura*, *e garentisce la realizzazione senza perdita alcuna dell' intero capitale giusta i bilanci*. L' espressione *giusta i bilanci* resta vota di senso nel contrario ragionamento, mentre che ella deve averne al certo uno qualunque. E qual è il solo che può convenirle? Quello che la *realizzazione* debba aver luogo del capitale, secondochè il medesimo vien recato ne' bilanci. Or ne'bilanci il capitale, come di regola vien riportato - pe' valori che lo costituiscono - e pe' prezzi di ciascuno di essi. Dunque la promessa *realizzazione giusta i bilanci* secondo la lettera, consiste nel ridurre in effettivo que' valori a que' prezzi.

XLVII. E nè anche la lettera dell'atto ha spiegato contro l'assunto tutta la sua efficacia. Proseguiamo a consultarla. Vediamo aggiunta la seconda obbligazione. La vediamo apparecchiata dalla espressione *Non solo*. La vediamo sviluppata nelle parole susseguenti..... *Ma egli stesso si obbliga effettuarne il pagamento*. La vediamo applicata colla determinazione di una forte somma - colla promessa d'altra

indeterminata - colle fissate scadenze per la prima, e per le altre. La vediamo confermata dalla eccezione per la parte del capitale ripetibile dal Governo.

Quindi la lettera del contratto uccide. Dessa esclude a chiare note il contrario assunto, e riconferma il nostro.

Dessa vi offre il mandato nella facoltà data da Torlonia a Benucci di fare le consegne, e riconsegne di tutt' i valori costituenti il capitale.

Dessa vi offre la facoltà datagli di liquidare que' valori a suo talento.

Dessa vi offre le conseguenze della facoltà datagli.

Cioè. 1.° di andarne a di lui vantaggio, e danno il risultamento. 2.° di non dovere per conseguenza Torlonia, nè fruire del vantaggio, nè risentir la perdita.

Dessa vi offre le condizioni della liquidazione presa a suo rischio dal mandatario: cioè 1.° dover comprendere tutt' i valori, senza eccezione alcuna. 2.° doverne una valuta tale, che niuna perdita soffra il mandante. 3.° doverne quindi le valute dei bilanci, come quelle che adempivano al convenuto di non fargli subire alcuna perdita.

Dessa vi offre infine l'obbligazione aggiunta a carico del mandatario, di pagare il primo certo importare di que' valori per tutto gennajo.

L' obbligazione di pagare il dippiù, da definirsi ne' mesi di marzo a settembre. Termini fra' quali la somma indeterminata sarebbesi determinata in vista delle consegne effettuite.

L' obbligazione di garantire anche il credito sul Governo, uno de' valori componenti l'intero capitale. Ma non pagarlo, se non ove tra sei mesi Torlonia non lo avesse riscosso.

*

XLVIII. Dunque poichè il capitale garantito si costituisce di tutt' i valori di qualunque natura appartenenti alle due regìe, e per esse al loro rappresentante Torlonia: e tal capitale nel bilancio del 1841, da doversi prendere di norma, dedotta la partita de' tabacchi rifiutati, e la rata degli utili spettante allo stesso Benucci, ascende a' domandati ducati 691,714. 51, (cifra uguale tanto nell' attivo, quanto nel passivo) perciò Torlonia ha dritto di ottenere che gli paghi l'anzidetta somma saldo del suo intero capitale nelle due regìe.

XLIX. Chiara è la lettera del contratto: crediamo averlo dimostrato.

Ma supponendola men chiara, vediamo *quale sia stata la comune intenzione de' contraenti*. Qua' *dritti* credè Torlonia acquistare: quali *obblighi* Benucci assumere. Esame della intenzione, in cui si rifondono molti capi dell' atto a difesa di Benucci.

Secondo la difesa, si ebbe per iscopo assicurar l'esistenza de' generi di privativa *in quantità e qualità:* esonerar Torlonia dalle multe: sottrarlo al danno di straregnare la parte eccedente di essi.

Secondo la dimanda, convertire in effettivo tutt' i valori recati ne' bilanci al prezzo in essi fissato, per riscuoterne l' importare in determinate scadenze.

L'indagine sarà piena. Dimostreremo la negativa, e l' affermativa -- La negativa: che niuno de' due ebbe in vista ciò che Benucci assume. L' affermativa: che amendue ebbero intenzione di pattuire ciò che la lettera del contratto esprime, e noi sostenghiamo.

L. Non apparisce da alcuna lettera di Torlonia, ch' egli

dubitasse della quantità, o della qualità de' generi. Se pure ne avesse dubitato, oltre la risponsabilità del gestore, la quale a ciò senza dubbio per legge si estendeva, costui l' aveva con sua lettera espressamente garantita (1). Quindi preesisteva la di lui obbligazione. Dunque inutile era un contratto all' oggetto.

Multe -- Il nuovo appalto erasi costituito con capitali minori, ed aggravato d'estaglio maggiore, e non avea temuto, nè teme multe al termine del suo esercizio, poichè niun articolo del contratto vi provvede. Quindi evidentemente desse non fanno impressione ad uomo ragionevole. E però non potevano farne a Torlonia appaltatore riccamente provveduto. Ed in conseguenza farlo aspirare ad un contratto che tal pericolo escludesse.

Ancora — Se sin dal marzo 1841 Benucci parlava con cifre, e rassicurava Torlonia sulla certezza dell' approvisionamento, d' onde poteva costui temer le multe? E se ancora più rassicuratrici eran le precedenti? E se i bilanci, gli stati parziali che riceveva, le somme determinate che Benucci gli offriva col contratto del 17 dicembre, rimuovevano il sospetto anche del più cauto?

Le multe dipender non potevano che da mancanze nella dotazione. Ora ne' conti trasmessigli da Benucci nel 1842, questa veniva indicata per generi della valuta di duc. 165,520:81; e l'eccedenza per duc. 948,066:13. Data l'eccedenza, erano impossibili le multe, salvo che vi fosse stata eccedenza in una specie, deficienza in altra. Ed in questo medesimo caso, difficile ad avverarsi, salvo una su-

(1) Lett. id. 20 sett. 1842. XX. pag. 37.

pina negligenza del gestore, la stessa deficienza fino al 5 per 100 era tollerata dal contratto di appalto del 1835; ed alla ulteriore poteva supplirsi, senza cadere in multa, surrogando alla specie deficiente una specie più pregevole.

Quindi o non esisteva in realtà, o non poteva Torlonia essere influito dal timore delle multe.

Nè il fatto di quella ch'or si reclama indebolisce l'argomento, poichè noi stiamo esaminando se i contraenti ebbero in prospettiva tal pericolo, onde proporselo, o come l'unico, o come il principale scopo del contratto. Ma poi l'argomento che vien da tal reclamo oh quanto depor dee a carico di chi ne fa uso! La contravvenzione che in pendenza della lite si è procurato di far sorgere, è quella stessa che Benucci in più lettere del 1843 annunciava essersi ingiustamente reclamata da persona non favorevole alla regìa (1): vittoriosamente combattuta: con formale deliberazione esclusa dal consiglio di amministrazione dopo di averla discussa. Come dunque, si dimanderà, or sorge di nuovo? Fosse stata non vera la vantata deliberazione? Avesse Benucci di proposito rinunciato a quella deliberazione, che a di lui istanza si era renduta? Ove questo reclamo qui allegato, onde dare un'aria di realità ad un fantasma, si spingesse, Torlonia cui riguarda, rispettosamente rammenterebbe al consiglio la sua deliberazione per farsene giustificare l'esistenza; e si rivolgerebbe a Benucci.

Ma se scopo de' contraenti eran le multe, un patto, del contratto vi avrebbe risposto. Tanto più, quanto che

(1) LXII, e CXXIII. p. 91, e 140.

trattavasi di cambiare il precedente del 17 dicembre, secondo il sistema della difesa, perchè quello non vi provvedeva.

Torlonia adunque redattore del secondo contratto avrebbe ricusato il primo, che attribuiva a' generi di eccedenza un prezzo maggiore, se reggesse la contraria posizione, gli avrebbe sostituito il secondo che lo danneggiava nella misura di tai prezzi, e ciò in considerazione soltanto delle multe, ed avrebbe poi del tutto omesso qualunque cenno sulle medesime? E rileggetelo. Di queste niuna parola.

Altronde il contratto in esame non fa punto ottener quello scopo, poichè da quale clausola di esso ripeterebbesi l'obbligo assunto da Benucci di rispondere delle multe? L'unica clausola d'onde stentatamente ripeterlo, sarebbe quella della pattuita realizzazione *senza perdita alcuna*. Ma le multe non costituiscono una perdita della realizzazione de' capitali, bensì un peso personale dell'appaltatore. È un debito a titolo di penale ch'egli ha, e che non trasfonde a colui che s'incarica di liquidare il suo capitale per somma determinata. Così come al cessionario di dritti ereditarii non van caricati senza un patto speciale i debiti dell'erede alienante per multe, in cui sia incorso a motivo di registri non fatti, per dichiarazioni omesse, od altro. Così come il compratore in blocco d'un magazzino di generi, od il liquidatario a suo rischio e fortuna d'uno stabilimento commerciale, salvo un patto espresso, non risponde delle multe doganali, cui l'altro contraente sia incorso nel ritiro di essi. I pesi inerenti alla cosa soffrir dee colui che a suo rischio per determinata somma si obbliga di realizzarla, poichè que'pesi potè estimare quando contrasse: gli estranei, i personali del mandante

non sono a di lui carico, poichè egli non poteva prevederli, nè gli furono manifestati. Se vi fosser multe qui a doversi, (impossibil cosa) sarebbero è vero a carico di Benucci, ma non in forza del contratto, bensì per legge, e dipendentemente dalla sua condizione di gestore, e dalla responsabilità cui va sottoposto, trattandosi di mandatario salariato, e tenuto a tutta la possibile diligenza.

Chiudiamo tal parte della dimostrazione con un dilemma.

O le multe costituivano un pericolo, o non lo costituivano.

Nel primo caso, perchè Benucci con quel contratto lo avrebbe spontaneamente, e senza verun compenso assunto? — Nel secondo, come non pericolo, non potevano offrir materia alla convenzione.

Dunque le multe non potettero costituire lo scopo del contratto.

Assai meno lo scopo fu quello di rimuovere il danno della straregnazione de' generi di eccedenza, dacchè trovavasi già conseguito mercè il contratto del 17 dicembre, che conteneva l' obbligo assoluto di Benucci di prenderli per conto della regìa.

LI. Se dunque nè assicurar la quantità, e qualità de' generi - nè sottrarsi dalle eventuali multe - nè dal danno di dover esportare i generi fuori del territorio della privativa potettero essere i motivi che determinarono le parti a quel contratto del 20 dicembre, altro dobbiamo rinvenirne.

LII. Fu scopo del contratto, ed unico la riduzione in effettivo di tutt' i valori in natura costituenti il capitale

de'due appalti. *Ed a costo, e spese* -- Vale a dire senza nè guadagno, nè perdita.

Se volete dedurre tale intenzione da quella che secondo la natura delle cose si dee avverare, voi troverete questo sentimento conservatore anche ne' prodighi: se guardate il commerciante, il realizzare con perdita i proprj capitali è fra i più penosi sagrificj, cui, meno i casi di avversa fortuna, egli si piega: e tanto più; se da molti precedenti sia indotto a contare anzi sopra un beneficio: se Torlonia in questo affare, leggete le sue lettere precedenti all'ultimo anno di appalto (1): se Torlonia nell' appalto successivo cui ora è interessato, vedete il patto con cui si contenta di essere in una posizione secondaria, mentre è interessato uguale al più forte interessato, perchè altronde ha l'obbligo di Benucci di fargli realizzare senza perdita nel fine dell'appalto, il capitale versato per le sue 133 azioni (2): se Torlonia nel 1842, vedetelo custodire quella semi - obbligazione di Benucci fattagli colla lettera del 20 settembre, come geloso palladio, e farne il sovvenire di lui quotidiano. *A tergo avete trascritto il calcolo che segnaste nella vostra lettera del 20. corrente. Sappiate, che di tale lettera ne ho acclusa copia nel pacco di carte, che tengo sempre a me vicino come sapete* (3). Indi riavvicinatevi all'epoca della convenzione: guardate amendue i contraenti mettere per base di realizzazione de' capitali, le cifre approssimative a

(1) Ved. lettera del 4 marzo 1841 — Let. XIII. p. 19.

(2) Contratto del 10 dicembre 1842. Docum. V, p. 173.

(3) Lettera del 27 settembre. Più ved. le lettere del 15, e 29 novembre, e 15 dicembre. Let. XXXI, p. 54: XXXVI, p. 58: XLVIII, p. 78.

quelle contenute nel contratto posteriore del 20 dicembre: le lettere di amendue costanti su quella base: il conto che dava Benucci in figura di stralcio al termine dell'appalto, nel quale come dato certo offriva la realizzazione a' prezzi de' bilanci. E vedete discendere i contraenti a tutt' i dettagli di esecuzione su tali basi: tempi del pagamento; e l'uno volerli solleciti, l'altro offrirli meno solleciti; l'uno dande più forti nelle prossime scadenze, l'altro meno forti: mezzi per assicurar l'esecuzione; e l'analisi di essi per la loro efficacia, per la difficoltà o facilità di adoperarli; e gli spedienti che l'uno credeva poter prendere, i rilievi che l'altro gli faceva per dimostrargli l'illusione in cui era, di contare sul loro sicuro successo.

Ma se omessi tutti questi antecedenti volete consultar quelli immediatamente precedenti al contratto, che troverete? Torlonia propone realizzare con lettera del dì 8 dicembre 1842 (1) i generi a prezzi giusti, e regolari. Benucci fa mostra di aver capito (ed ha rossore dello scambio che faceva: si premunisce contro un probabile rimprovero - *se mal non ho capito*) gli risponde che voglia cederli a prezzi d'obbligo. Alto grida contro tal proposizione Torlonia con suo riscontro. Mette quindi la trattativa sopra un principio luminoso, in cui non vi era doppio intendere; in cui non poteva prevalere la sagacità ch'egli temeva dell'altro contraente. Precauzione ordinaria nelle trattative, quando l'uno de'contraenti, o crede aver a fare con un uomo destro, o teme non esser ben informato: quindi indica il risultamento del contratto faciendo, omesse le particolarità per raggiun-

(1) Let. XLIII, p. 66.

gerlo. *Voglio ridurre in effettivo il mio capitale, ma nulla*, ripete, *nulla voglio perdere*. Il solo sagrificio, che posso fare, è di non guadagnarvi. È un sagrificio che fo, poichè le vostre assicurazioni mi facevano attendere un guadagno nella realizzazione. Benucci allora invia il contratto del 17. Quì la perdita di Torlonia è minore in confronto della proposizione precedente. Quì l'eccedenza è promessa a costo e spese, base de' bilanci. Quì le somme indicate come certe vanno oltre il 1,000,000, calcolata la partita di credito sul Governo lasciata in favor di Torlonia. A'duc. 1,000,000, quì si aggiunge un *eccedente* a doversi pagare, e le lunghe scadenze indicate per soddisfarlo. Torlonia lo ricusa. Dunque vuol qualche cosa di meglio. Negar ciò è negare una verità morale evidente.

Noi per altro languidamente abbiam dimostrato ciò che la corrispondenza precedente al contratto da se luminosamente dimostra.

La lettura di essa vi convincerà. 1.° Che i contraenti non si proposero nel contratto, nè di assicurare l'esistenza de' generi, nè di evitar le multe, nè la straregnazione temuta. 2.° Che questa, è vero pesava, a Torlonia, ma da tale noja, piuttosto forse che danno, il propostogli contratto del 17 dicembre lo aveva di già liberato. 3.° Che quindi la trattativa era pervenuta al segno fra essi, che il solo punto in discussione consisteva *nella ragione de' prezzi*, a' quali i generi sarebbonsi da Benucci presi. 4.° Ch' egli per ultima proposizione offriva i prezzi di appalto pe' generi di obbligo: di costo, e spese per l'eccedenza. 5.° Che Torlonia per ultima proposizione dimandò per tutti il prezzo di *costo e spese*, e non soltanto pe' generi di privativa, ma per ogni

altro valore delle sue regìe. 6.° Che Benucci accettò. Ed ecco il contratto. Ed ecco l'idea manifestata ne'termini più espressivi, che sono quelli di realizzare un capitale in natura senza perdita, riferendosi a bilanci inservienti, come lo sarebbe un inventario, ed affine d'individuare i valori de'quali concedevasi il libero uso, ed affine d'individuarne le valute. Valute che comparate a quelle della realizzazione effettiva di que' valori mostrava per Benucci il risultamento perdente, vincente, o pareggiante – Valute che ne' rapporti tra lui e Torlonia non potevano subire; nè diminuzione, poichè altrimenti costui avrebbe sofferta una perdita che per patto soffrir non doveva; nè aumento, poichè questo per altro patto doveva andare in pro di Benucci.

Date alle parti l' intenzione che questi loro attribuisce vi sarà impossibile spiegare tra le altre sue clausole la realizzazione che faceva egli a suo vantaggio, e danno: quella che far doveva Torlonia senza perdita alcuna; la eccezione fatta pe' tabacchi rifiutati: vi sarà impossibile giustificare quell'obbligo di pagamento da Benucci assunto, quelle cifre, quel resto, quelle scadenze. Impossibile spiegarlo, non impossibile riunir più o meno voci, più o meno industriosamente raccolte.

LIII. Se la corrispondenza che precede il contratto conferma l' intelligenza letterale del medesimo, la posteriore vieppiù, poichè da essa risultano le vive insistenze di Torlonia per esigere le rate promessegli, ed i pagamenti da Benucci fattigli.

L' atto a difesa per altro onde farne servire i termini al suo sistema trae argomento dalle premure di Torlonia per affrettare le consegne de' generi alla nuova regìa,

ed averne i verbali giustificativi. D'onde probabilmente vorrà dedurre che Torlonia prendeva ed aveva interesse non di nuda curiosità, sibbene materiale interesse per sollecitar le consegne, conoscerne i risultamenti, ed ottenerne i documenti all' appoggio.

Or se Torlonia, si dirà, avesse avuto giusta il contratto un diritto di credito personale contro Benucci, e per l'importare de' bilanci, a che le informazioni che chiedeva, e la premura di affrettar le consegne, e di averne i documenti?

La spiegazione del contegno di Torlonia, noi replichiamo, è coerente alla natura dei diritti che gli dava il contratto, ed a' proprî interessi. Il che dimostrato commercialmente, sarà agevole mettere in armonia la corrispondenza posteriore col contratto antecedente.

Il contratto come abbiam veduto addossava a Benucci doppia obbligazione: correlativamente in conseguenza dava a Torlonia doppio dritto. La prima obbligazione dell'uno consisteva, nel garantire la riduzione in effettivo di tutto il capitale in natura che apparteneva agli appalti; la seconda nell'esser tenuto a pagare egli medesimo l'importo di detto capitale - E quindi il doppio correspettivo diritto di Torlonia; l'uno di riscuotere dalla nuova regia il prezzo de' valori che a lei andavano a consegnarsi, qual diretta debitrice di essi; l'altro, senza curarsi di far capo da lei, di rivolgersi esclusivamente a Benucci, poichè costui oltre d'essersi obbligato come garante, erasi obbligato direttamente ad effettuare il pagamento garantito.

Rammentate inoltre che a' termini del contratto 20 dicembre, Torlonia doveva ricevere il dippiù de' ducati 750,000 da Benucci. Ma che la cifra di tal dippiù, chiamata RESTO

nella convenzione del 20, ed ECCEDENTE in quella del 17 non era determinata. Or la determinazione di essa dipendeva da un conteggio da farsi. Il conteggio consisteva nel prendere da' bilanci la cifra intera del capitale di Torlonia, e detrarne quella della somma ripetibile dal Governo. La cifra residua avrebbe costituito il credito garantito da Benucci, e promesso personalmente da lui. Or questa cifra residua poteva essere maggiore, o minore, secondo che in ragione inversa quella del Governo fosse stata minore, o maggiore (1).

Supponete per ispiegare la cosa praticamente, che la cifra dell' intero capitale giusta i bilanci, fosse ammontata a ducati 1,000.

Questi 1,000 risultavano dall'addizione di tutte le cifre parziali applicate a ciascuno de' valori recati ne' bilanci, a ciascuna partita di essi.

Le consegne faciende alla nuova regìa altronde recavano, come dicesi commercialmente, l' *in essere*, l' esistenza reale de' valori A. B. C. poichè a lei consegnati materialmente.

Quindi le partite D. E. F. non consegnate materialmente a lei, eran quelle che il Governo aveva dovuto precedentemente ricevere.

(1) Ci permettiamo chiarirlo con questo specchietto.

Capitale totale giusta il bilancio; *mettete*............	1,000
Dal Governo a ripetersi......................	200
Dovuti da Benucci..........................	800
Ovvero	
Dal Governo a ripetersi......................	300
Da Benucci.................................	700

Ora la valuta di dette tre partite passate al Governo, insieme al premio di sfondacazione dinotava il di lui dare. Il quale sottratto dal dare totale garantito da Benucci costituiva il di costui debito verso Torlonia.

Noto il quale, detrattine i ducati 750,000, l'eccedente costituiva quel *resto*, che doveva egli ripartitamente nel fine marzo, giugno, e settembre.

Vediamolo praticamente in questo esempio.

Nèl bilancio di Benucci vi erano *supponete* le seguenti partite.

Bottiglione libbre	1,000	duc. 1,000
Etrenne lib.	2,000	2,000
Virginia lib.	3,000	0,800
Erba santa lib.	5,000	0,500
Sigari lib.	800	0,600
Leccese 1.ª sorte	600	0,800

I verbali di consegna portavano, che la nuova regìa aveva ricevute le prime tre. Quindi risultavane, che le altre tre si erano consegnate al Governo.

Con questo dato liquidavasi il debito di Benucci verso Torlonia, chiaramente, ed agevolmente.

Si vedeva ciò che il Governo doveva per l'importo delle tre ultime partite, e per lo premio di sfondacazione.

Tal cifra sottraevasi dal totale dare di Benucci a Torlonia.

Quindi costui dal Governo direttamente ripeteva ciò che il Governo pagar doveva.

E da Benucci tutto il dippiù, sino all'importare dell'intero capitale, ch'esso Torlonia doveva ridurre in effettivo.

Forse per venirne a questi risultamenti, come nel com-

mercio si usa, fino alle infinitesime frazioni, poteva usarsi un altro metodo, cioè dirigersi al Governo, conoscer da lui ciò che dovesse, e questa cifra detratta da quella cui ascendeva l'intero capitale garantito, rilevarne il debito personale di Benucci. Ma questo metodo non era per Torlonia così facile come l'altro, poichè per ricavare quel dato da' verbali delle consegne bastava ch' egli si fosse diretto a' suoi, e vi si dirigeva per l'esercizio d'un diritto perfetto; mentre dirigendosi al Governo, si dirigeva ad un estraneo, ed avrebbe domandato a titolo di favore.

LIV. Ora con queste guide scorriamo la corrispondenza nel suo insieme. Il lettore si spiegherà ciascuna delle lettere di Torlonia.

Da esse risultano colla gradazione di evidenza con cui quì l'esponghiamo, le seguenti verità.

1.° Ch' egli si riteneva in virtù della convenzione assolutamente straniero per gli effetti legali, alla liquidazione che passava tra Benucci, e la nuova regìa nelle consegne e riconsegne.

2.° Ch' egli in conseguenza si credeva assolutamente estraneo a tutte le deliberazioni del consiglio della nuova regìa.

3.° Che considerava i suoi diritti contro Benucci come indipendenti da tutto ciò che avesse costui potuto fare, o dire intorno al capitale dell' appalto colla nuova regìa.

4.° Ch' egli guardava non per tanto ciò che Benucci ricuperava dalla nuova regìa, come il fondo facile ed agevole, su cui Benucci avesse potuto rimborsarlo.

5.° Ch' egli instava per conoscere le quantità, le qualità, ed i prezzi convenuti tra Benucci e la nuova regìa, onde

misurare le sue cautele per l'ingente credito che doveva ricuperare.

6.° Ch'egli non aveva alcun timore, nè sospetto, nè pensiero di potersi reclamar multe dal Governo, persuaso della soprabbondanza de' generi, tanto che non badava neppure a tutt'i minuziosi dettagli che Benucci gli dava sul successo ottenuto, ond' escluder la multa, che di poi ha cercato far reviviscere.

7.° Ch' egli era premuroso di far terminare le consegne, ed averne i verbali, onde riempiere nella convenzione la cifra mancante alle tre rate indeterminate.

8.° Ch' egli inoltre era premuroso d'aver que' verbali, onde per diritto, e non per favore richiedere dal Governo il pagamento dovutogli. Verbali che occorrevano ben anche, onde pruovata al Governo l' esistenza della dotazione, si fosse ottenuto il disvincolo della rendita immobilizzata per cauzione degli appalti.

9.° Ch' egli restò, come chi ritenendo la impossibilità morale di un avvenimento vede i primi annunci contrarî, e non vi presta fede, sorpreso, non isbalordito dall' inattesa dichiarazione che Benucci gli fece con lettera del 29 luglio di essere quistionabile la sua personale obbligazione.

11.° E che infine svelato il rifiuto, egli da se sostenne pienamente i suoi diritti, quali qui noi facciamo rilevarli, appena li vide controversi.

LV. Ma è molto, non tutto, dedurre dal contegno del creditore gli argomenti che mettono in maggiore evidenza le obbligazioni verso lui assunte. Noi li dedurremo da quello del debitore medesimo, facendo rilevare come sul principio le riconosceva, e dichiarava nettamente volerle adempire; co-

me man mano procurava introdursi onde diminuirne l'intensità a suo carico; come indi sottrarsene del tutto; come vacillò nell' ultimo passo foriero dell' attuale giudizio.

Benucci nelle prime lettere immediate al contratto mette come sicuro l'adempimento de'pagamenti. Riconosce essere Torlonia estraneo alle deliberazioni del consiglio; alla liquidazione de' valori ch'esso Benucci faceva colla sua regìa; e si limita a far considerare al suo creditore, ch' egli di là trarre poteva le risorse per pagarlo (1).

Quindi egli esige; egli paga a Torlonia in conto dei ducati 750,000 - E dichiara che le scadenze del dippiù pattuite nè tre mesi, dovessero intendersi precisate, non nel corso, ma nel fine del terzo mese (2) - Egli a bocca chiede dilazioni per l' adempimento della prima, e delle rate ulteriori. Ed ottenutole, ringrazia il creditore, ed accetta la condizione generica da costui messa nell' accordarle, di non abusarne col protrarre di troppo i pagamenti alle scadenze(3). Ed egli a suo arbitrio consegna i valori della vecchia alla nuova regìa, nè manifesta a quali patti a lei li rimetta. Anzi replicate volte richiestone da Torlonia (4), appunto per vedere se il suo debitore abusasse di quelle risorse, ed in luogo di destinarle alla soddisfazione del di lui debito, se ne fosse altrimenti servito, investigazione di ciascun creditore, non lo riscontra su questo punto essenziale. Oggetto su cui avrebbe dovuto, senza esserne richiesto, informare dal primo giorno Torlonia, se il passaggio di que' generi alla nuova regìa fa-

(1) Let. LXI. 24 gennajo pag. 90.
(2) » LXIV. pag. 92.
(3) » LXXVII. pag. 103.
(4) » LXXII. LXXIV. pag. 98, 100.

cevasi per di costui conto. Ma che dopo la richiesta ripetuta era impossibile a chiunque tacersi, meno che a colui il quale avesse avuto diritto di rispondere al richiedente - *Che v'importa sapere a quali prezzi io venda il mio? Avete altro diritto che quello di esigere al prezzo convenuto fra noi?*

E questo è il primo sentimento che svela la corrispondenza prossima alla data del contratto.

Ma indi le di lui lettere vi dimostrano ch'egli procura d'insinuarsi per infievolire la efficacia delle obbligazioni assunte, e confondere il debito di lui *personale*, col debito di lui qual *regissore*... Ed in tale disegno mette sempre innanzi la regìa come quella che pagar deve; come quella che fa ostacoli. Lusingandosi poter ottenere tal risposta, facile a cadere sotto la penna di chi spensierato risponde, che avesse ammesso quello scambio. E fin quì non aveva ancora l'intenzione di venir contro la sostanza del contratto, che consiste nel diritto di Torlonia a ricevere il prezzo del suo capitale *a costo e spese*. Quì le di lui lettere pare che tendano, fermo il diritto di Torlonia sulla misura de' prezzi, ad ottenere più lunghe dilazioni di quelle fissate nel contratto. E forse anche a sottrarsi egli dalla obbligazione a proprio nome assunta, ed indurre Torlonia a ripeterne l'adempimento dalla nuova regìa.

Quindi dice aver fatto liberare dal suo consiglio ducati 600,000 in conto consegne già eseguite. (Somma molto eccedente, se i tabacchi si consegnavano alla nuova regìa a' prezzi di appalto). Dice che ha chiesto altro acconto per consegne ulteriormente fatte. Taccia di stitichezza le ritrosie del consiglio di pagare. E Torlonia si associa al linguaggio del suo debitore, e lo esacerba a carico

della nuova regìa, riguardandolo come una ingiustizia, un danno del debitore, ed un ritardo per lui.

Infine in luglio cominciano i preludì di ciò che verso il fine di quel mese apertamente manifesta: ed allorchè Torlonia si nega ad ogni ulteriore dilazione, e minaccia di attaccarlo in giudizio, allora egli si svela. Ma il suo contegno in quell' epoca, secondo noi, è il maggiore degli argomenti per escludere la spiegazione ch'egli dà al contratto.

Che fa, che dice l' uomo, il quale crede non aver assunta alcuna personale obbligazione per una immensa somma per lui, se altri viene a domandargliela? Al primo domandare replica caldamente. Alla minaccia d' un giudizio accusa di follia chi gliela fa. Se questi insiste, e sostiene allegando un titolo in sostegno del proprio diritto, egli lo redarguisce, e gli dichiara in che abbia inteso obbligarsi.

Pel rovescio che fa che dice l' uomo, il quale ha la coscienza della sua obbligazione, e vuol declinarla? Risponde mollemente. E cerca tutelarsi sotto il favore di altra opinione, che infinge di aver consultata.

Ecco il contegno di Benucci nelle di lui ultime lettere.

E comechè non poteva essere ben fermo nella posizione che dovesse prendere snaturando il contratto, lo vediamo allora interpretarlo d' un modo, ed ora d' un modo diverso.

Quindi tutta la corrispondenza posteriore al contratto vi palesa la intenzione de' due contraenti: quella del creditore perseverante, e diretta costantemente allo scopo di conseguire il suo credito intero, al più presto: quella del debitore, prima in concordanza colle obbligazioni da lui assunte; indi per parte, non pel tutto tendente ad alle-

viarle; infine apertamente diretta ad iscansarle, incerto nel come riuscirvi.

LVI. Rientra il terzo argomento in una di quelle generalità applicabili a tutt' i contratti, vale a dire doversi nella interpretazione di essi, risolvere il dubbio piuttosto a danno di colui che poteva rimuoverlo più chiaramente esprimendosi, che dell' altra parte. Ma bisogna prima provare l' esistenza del dubbio, e la impossibilità di scioglierlo coerentemente al vero. Non è già che la legge, di cui la ragione è la sola luminosa interpetre, voglia con quel precetto dare una pena a chi oscuramente si espresse, e per passione di vendetta prescriva di non tentare lo scioglimento del dubbio in un modo giusto, ma di salto imponga risolverlo in danno dell' ignorante che mal si espresse, o dell' uomo distratto che si rese oscuro. Ella vuole che la giustizia procuri di chiarire ciò che sia dubbio ne' contratti. Ma supposto che questo sforzo di lei riesca impotente, e che il dubbio insorga sempre, non ostante tutto lo studio per risolverlo: ricadendo allora nella necessità di tagliare quel nodo che non può sciogliere, e di dovervi essere una vittima, presceglie come tale chi diede causa, benchè innocente, benchè scusabile al male.

Ma quale applicazione faremo quì di tale regola? Basta riunire molte parole, denominarle argomenti, circondarle di forme esterne, far mostra d' averci fede, per dedurre che un dubbio esista?

Vi fosse il dubbio? Se risultante dalla lettera del contratto, l' intenzione de' contraenti lo dilegua - Se dalla intenzione, i precedenti lo chiariscono; i susseguenti lo scambiano in evidenza.

LVII. Non dee intendersi il contratto qual lo pretende Torlonia, poichè come mancante di *causa* sarebbe nullo; o lo sarebbe perchè oltremodo lesivo. Quindi o vuolsi valido, e convien dargli la intelligenza che gli dà Benucci. O nullo, e sarebbe inoperativo di effetti.

Ecco l'ultimo argomento, di cui qui trascriviamo la epigrafe, ed il tratto più importante. — Epigrafe. *Dal trovarsi per ultimo sfornito di causa, e riprovato dalla legge il contratto che il principe immagina e finge* - Tratto - *Perocchè niuna causa legittima aveva il gestore di obbligarsi a rilevare il mandante dalle perdite inevitabili emergenti dalle obbligazioni assunte nel contratto di appalto col Governo per le dotazioni dei tabacchi, dei quali doveva lasciar fornita la regìa: ripianando esso gestore la differenza tra il costo e spese, ed il prezzo al quale il Governo aveva diritto a prendere le quantità di obbligo e le eccedenti ancora: (eccedenza necessaria perchè richiesta dal buono andamento del servizio): lasciando al mandante gli utili della impresa ricavati nel corso di essa dalla sfondacazione: facendogli per giunta dono degl' interessi sulle somme versate nella speculazione, de' cambî, delle varie spese, delle gratificazioni, non che degl' interessi sopra tutte queste* AVARIE CAPITALIZZATE*, e sopra gli utili stessi ed i premî al gestore, e degli interessi ulteriori che pure in capitale si rivolgevano.*

Esso va distinto nella parte legale, onde vedere se sievi nullità del contratto per mancanza di causa - se, per esser lesivo all'uno de' contraenti. - E sarà ben agevole escludere l'allegata nullità - Nella parte non legale, ma morale, su cui probabilmente ciascuno spingerà più vivamente il suo

sguardo, per vedere se realmente fu l' uno de' contraenti una vittima nelle condizioni del contratto.

LVIII. Le obbligazioni, è così, debbono avere *una causa*. Chi si obbligasse pagare altrui tal somma senza che ne avesse il dovere, farebbe una donazione, non contrarrebbe una obbligazione - Più: la causa dee esser giusta. Chi si obbligasse ad una somma come compenso di delitto commesso, o prezzo di delitto futuro, nullamente si obbligherebbe - La causa dev' esser espressa nel titolo della obbligazione, o se taciuta, deve altronde pruovarsene l' esistenza. Ecco le regole della legge (art. 1083 e seg. LL. CC.).

Ma in quel contratto vi è ben la causa, la quale consiste nella facoltà che dà il padrone della cosa all' altro contraente di farne *uso per se, ed a suo profitto*. Questo è testualmente dalla legge riconosciuto - *Il semplice uso di una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima* (art. 1081). Quindi il legato dell' uso. E cosa è la locazione, se non un contratto contenente per prezzo determinato, la cessione dell' uso? Cosa il mutuo con interessi? Può formar causa del contratto il semplice uso, con obbligo di restituir la cosa dopo averne usato: o con obbligo di pagarne in vece il prezzo, stante che il proprietario definitivamente se ne spossegga ed accordi all' usuario la disponibilità della cosa e del prodotto di essa. - Ove alla facoltà conceduta di far uso, si aggiunga il patto di esser lecito all' usuario di servirsene per se, o di cederla ad altri, e di doverne pagare un determinato prezzo, allora il contratto risente di vendita. - E se la cosa che costituisce l' oggetto del contratto si compone di valori materiali, ed immateriali prende il nome di cessione - Abbastanza di parte

legale - Consideriamo questa come tale eccezione da non dovervisi più lungamente trattenere. La causa della obbligazione esiste - Rimane a vedere, se la obbligazione fondata su tale causa danneggiando di molto l'obbligato, diagli diritto ad insorgere contro la obbligazione assunta.

LIX. Esaminiamo l'altro mezzo di nullità -- Nelle contrattazioni sulle cose mobili non vi è nullità per lesione. Per le vendite stesse degl'immobili al compratore non ne compete l'azione. In conseguenza ammesso per ipotesi, che il contratto fosse stato lesivo a Benucci, il quale rappresenta la persona di chi dà il prezzo, non di chi cede la cosa, non gli competerebbe nè azione di rescissione, nè di minorazione di valuta. Oltre che distrutta la cosa, o perdutane l'identità, come giudicar si potrebbe della lesione?

Ci bastano tali cenni. È sì evidente la regola, che la dimostrazione ulteriore sarebbe superfluità di cui già siam rei abbastanza.

LX. Discendiamo ora nella parte morale della contrattazione, e vediamo se Torlonia abusava in ciò che chiedeva; e Benucci eccedeva in ciò cui diveniva.

In quanto a Torlonia la di lui dimanda non può essere ritenuta, nè anche come eccedente i termini di moderazione, poichè egli chiedeva rientrare ne' propri capitali senza nè beneficio, nè perdita: egli chiedeva della cosa riceverne ciò che costavagli: ricavarne tanto e non più, quanto il gestore gli aveva per cinque anni sussecutivi in atti solenni assicurato che valesse: quanto gli aveva ripetuto con cifre un mese prima che potevane sicuramente ottenere: quanto due giorni innanzi col contratto spontaneamente rimessogli gliene aveva offerto. Quindi è impossibile tacciare

di eccesso la dimanda, comunque ne' contratti sia permessa la stravaganza stessa di esse, come per l'altra parte la stranezza della offerta.

In quanto a Benucci presentiamo la quistione qual'è. *Tutto calcolato, il contratto recavagli danno per lui tanto grave, sicchè possa dirsi, che niun ragionevole motivo aveva per affrontarlo?*

Ed in prima osserviamo, che il danno materiale consisteva secondo la posizione che fa, nel pagare i generi di privativa più cari della loro effettiva valuta. Stia per poco.

Ma a fronte di esso eravi quello di non poterli avere a minor prezzo. Chi doveva cederli lo aveva altamente dichiarato, ed aveva la volontà forte, ed i mezzi di sostenerla (1).

Manca a noi ogni dato di fatto per calcolare l'importanza di tal danno. Si dovrebber conoscere, lo stato della fabbrica nel 1842, i bisogni, i progetti. Elementi del calcolo, i quali non possono dall'estraneo attingersi che dal fatto stesso del contraente. Dacchè egli tanta calda premura faceva per aver que' generi, debbesi desumere che gli erano indispensabili, fosser costati anche al di là del prezzo richiestone.

E qual è l'argomento di tanto bisogno? La procura domandata la prima volta onde poterne disporre. La larga (secondo lui) offerta che fece col contratto del 17 dicembre onde ottenerla, sulla ritrosia mostrata da Torlonia d'inviargliela. Il modo allettante con cui gli rimise tal contratto. Notate, già soscritto da lui inviollo per indur l'altro a segnarlo, sia per istanchezza di contese, sia per tema di vedersi sfug-

(1) Lett. del 15 Dicembre 1842, XLVIII, pag. 78.

gita la condizione men dannosa che quel titolo gli offriva, in confronto della proposizione precedentemente fattagli. Infine dalla sollecita, e senza esitarvi, adesione data alla proposizione di Torlonia racchiusa nel contratto del 20 dicembre, rimessogli in sostituzione di quello del 17 detto.

E tutto vi pruova il bisogno che doveva averne. Col contratto del 1841 aveva egli chiesto, Torlonia promesso di lasciare al cessar del suo appalto, al novello appaltatore, se fosse stato Benucci, i tabacchi per riceverne l'importo fra un anno. Dunque primo argomento in epoca indifferente, che vi dimostra il di lui pensiero - Egli nel contratto co' suoi nuovi socî aveva parlato di que' generi, che la precedente avesse potuto consegnare alla nuova regìa. Dunque faceva conto di acquistarli - Egli era pervenuto al fine dicembre 1842, e que' generi si trovavano ne' magazzini della fabbrica: laonde calcolava che non potevan mancargli, poichè sebbene come or ora dimostreremo, non avesse potuto vietarsi all' appaltatore asportarne l'eccedente della dotazione; rimaneva dubbio, od almeno pôteva divenir controverso, se tal permesso avesse potuto chiedersi cessato l' appalto, ed ottenersi sulle opposizioni del novello appaltatore. Quindi è probabile, che nella sicurezza di avere i generi della regìa che usciva, non avesse in alcun modo provveduto a' bisogni della nuova - Quindi, venendogli que' generi a mancare danno reale nel primo anno di appalto: danno morale per lo discredito della nuova *regìa*. Immensa responsabilità sua particolare verso i socj, i quali se perdente è l' affare, e la loro cauzione distratta, han diritto di ritirarsi, e ripetere dal regissore in contante le somme versate. Mentre che essendo l' estaglio aumentato, temer faceva di non avere uno

spaccio che lo avesse coverto. Sua personale compromissione verso tutt'i socj, Torlonia compreso, nelle recezioni de' nuovi generi, mentre che di quelli esistenti conosceva la qualità, quindi a niuna compromessione si esponeva.

Oltre tale probabile bisogno, doveva egli immensamente temere la diminuzione di consumo dipendente dal deposito che avesse potuto farsi d'una massa considerevole di tabacchi ne' luoghi dello Stato limitrofo confinante al nostro. Timore, che poteva esagerarsi nella di lui mente, per l'esempio che ne danno tutt' i paesi confinanti, e per la circostanza speciale di essere il proprietario stesso di quella massa di tabacchi, l'appaltatore nello Stato confinante.

Or tra il bisogno di aver quello quì esistente, ed il danno che temeva se si fosse portato fuori, que' generi avevano per lui quel prezzo chiamato dagli economisti prezzo *relativo,* che per lui costituiva il giusto prezzo.

Ma si osserva in contrario, ch'egli qual regissore novello, esercitando i diritti del Governo poteva malgrado Torlonia obbligarlo a cedergli que'generi d'eccedenza a'prezzi di appalto.

Ciò non regge affatto. Ecco gli articoli del contratto d'appalto che depongono l'opposto.

LXI. L'eccedente de' generi di approvisionamento costituiva una proprietà disponibile dell' appaltatore che usciva. Disponibile intendiamo, nel senso di poterne dimandare un prezzo qualunque, e non ottenendolo straregnarlo. Non aveva dritto la novella regìa investita di quello del Governo, poichè il Governo stesso non lo aveva, di obbligarlo a cederlo a' prezzi nel contratto di appalto definiti per la parte dei generi costituenti la dotazione.

E Benucci che contrasta questa facoltà dell'appaltatore? Egli personalmente no giusta la di lui lettera del dì 14 maggio 1842 (1). La difesa a di lui nome sì, anzi ne forma la base del di lei ragionamento - Consultiamo il testo del contratto.

È per patto conceduto all' appaltatore piena facoltà di asportare fuori del territorio della privativa, senza alcun pagamento di dazio le foglie indigene, o estere, i loro stipiti, ed avanzi, i tabacchi grezzi, o lavorati per uso della privativa, che eccedessero le prescritte provviste (2). Il dippiù dell'articolo offrirebbe un argomento d'interpetrazione, di cui non ci fa bisogno.

Se le quantità che lasciar deve l' appaltatore, fossero maggiori di quelle di obbligo fino ad un ventesimo di più d' ogni specie, il governo non potrà negarsi di riceverle. Se l' eccedenza superasse il ventesimo, tutto il dippiù di tale ventesimo, potrà essere dal real Governo rifiutata, e dovrà essere dall' appaltatore asportato fuori del territorio della privativa (3).

Per le polveri leggesi poi in tutto come sopra, ma la quantità obbligatoria pel governo era assai più forte, cioè del 15 per cento, mentre per gli altri era del 5 per cento. *Il Governo sarà tenuto a riceversi anche le quantità maggiori.....* soggiugne l' articolo : *il dippiù dovrà l' appaltatore asportarlo.... se il Governo non volesse farne l' acquisto* (4).

(1) Let. XV. p. 22.
(2) Art. 26.
(3) Art. 28.
(4) Art. 36.

Quale ambiguità lasciano questi patti? Di quel ch' è suo può disporre l' appaltatore fuori del territorio della privativa. È suo tutto ciò che non assunse l' obbligo di fornire alla manifattura. Se in luogo d' asportarlo, *vuol* cederlo al Governo, *se il vuole*, distinguesi -- Fino ad una quantità minore per la generalità dei tabacchi, maggiore pe' leccesi, il Governo *non può* ricusarsi di riceverlo -- Ma sempre che l' appaltatore gliel' offra -- Se l'appaltatore il *voglia* - Dipende da lui. È sua proprietà. L' ha riunita per lo bene della fabbrica.

L' eccedenza adunque secondo l' appalto, costituisce la materia *d' un contratto da farsi*; facoltativo per l' appaltatore per tutta tale eccedenza: obbligatorio pel Governo fino al 5 per cento sulla generalità de' tabacchi, al 15 per cento pe' leccesi.

Di fatti la regola che fissa il principio è scritta nell' articolo 26. Ella è assoluta. Ivi il dritto dell' appaltatore vien pienamente riconosciuto. Gli altri due ne contengono l' applicazione.

LXII. Quel prezzo *di convenienza* per lui è facile a comprendersi, indubitato ad ammettersi, se percorriamo ciò che ha detto, e ciò che ha fatto dal 1835, al 1843.

Egli nel 1837 e 1838 afferma che su' prezzi de' bilanci si può contare: che dee sperarvisi aumento nell' uscir dell' appalto, non temere ribasso: nel 1841 crede tanto all' aumento, quanto che stipula a di lui pro dividerlo con Torlonia se tocchi, od ecceda i ducati 10,000. Non teme ugual danno, che pur dovrebbe similmente avverarsi su' generi eccedenti al cessare dell' attuale regìa, poichè n' eleva l' estaglio per ducati 120,000 annui. Conta

certamente sulla realizzazione alla pari di tutto il capitale in valori diversi, che in questo appalto si troverà quando cessa, poichè si obbliga di tenere per se quella rata che a Torlonia ne spetti, rimborsandogli in effettivo l'importo delle di lui 133 azioni.

Nel 1842, omettendo le altre minori congetture, con positivo calcolo gli fa il conto di ciò che da quel capitale può realizzare: gliene indica la cifra totale: le parziali colle loro scadenze: da chi potran ricavarsi. Di poi invia un conto dettagliato in cui presenta gli stessi risultamenti — E via tutto ciò — Può ammettere delle spiegazioni. Spiegazioni oltraggiose, ma che diminuirebbero sul terreno legale l'imponenza delle congetture. - In un'epoca remota è il vostro agente che vuolsi rendere con voi meritevole, e vi esagera i prezzi di ciò che possedete ne' vostri granai. Ma or vengono i fatti positivi. Non è più l'agente che ve gli esagera. Costui divien compratore egli stesso a nome d'una società, di cui è il rappresentante, ed in cui è interessato. Divien compratore, non con parole volanti, ma con un contratto che vi rimette segnato da lui. Con un contratto per conto della società, colla quale aveva un patto che non altrimenti lo autorizzava a comprare, se non in seguito dell' autorizzazione ricevutane dal consiglio de' socj - Dunque convien credere, che prima d' inviarvi quel contratto si fosse fatto dal suo consiglio autorizzare - Ed in questo contratto, sopra basi diverse dal posteriore è vero, ma del pari che nel posteriore, definisce le somme che vuol pagarvi, le quali coincidono con quelle recate nel contratto che di poi egli accusa di eccesso - Or qui arrestatevi un momento. Vi è dubbio intendere in quel pre-

cedente contratto? No. Torlonia vende - tutt' i generi - Benucci regissore compra per una somma assai maggiore di quella che or dice doverne a Torlonia. Egli posteriormente fa uso de' generi su' quali era caduto il contratto, che aggravava il prezzo totale da lui dovuto. Indi ne *principia, non ne compie* ancora la consegna alla sua società. In questo momento i generi consegnati sono certi nella quantità, e qualità - Quindi le valute loro a prezzo d'appalto sono intuitive: si discernono a colpo d'occhio. E bene: egli si presenta, il vostro agente, a' suoi colleghi, ed assicura loro di avere la loro società ricevuto *tanti generi* che ammettono con sicurezza un pagamento in conto di duc. 600,000: tale somma che secondo l'attuale di lui posizione eccederebbe il prezzo di tutt'i generi: e lo assicura giusta gli statuti della società egli stesso, egli per iscritto: e geloso, non risponde alle replicate inchieste vostre, che gli domandate a quali prezzi abbia ceduto alla sua società i vostri generi: e già prossimo a votare interamente i granai, vale a dire quando, non da suoi registri, ma dalla materiale consegna ha rilevato sino al soldo il suo dare a que' bassi prezzi a' quali vuol farvi ora discendere, continua a pagarvi somme esuberanti ciò che ora assume dovervi: e quando vi ricusa il dippiù che gli domandate, non vi allega immantinenti avervi dato dippiù, non vi dice dover anzi voi restituire più centinaja di migliaja, lungi dall'essere sì indiscreto per chiedergli altre somme. Queste congetture che pruovano?

Pruovano che que' generi di eccedenza avevano, come Benucci diceva, un gran pregio: che Benucci credè vincere nella fissazione del loro prezzo verso la nuova regìa quanto avrebbe potuto perdere su' prezzi applicabili

a' generi di approvisionamento : che credeva poter, come altra volta aveva scritto, col suo garbo diminuire l' approvisionamento. -- Forse così è, così è avvenuto: così si è avverato.

O che, al meglio per lui, s' ingannò nella speculazione : che sperava poterli assegnare alla sua società con vantaggio, e non riuscì.

Ma questa è una delle due vicende in cui tutte le speculazioni ricadono. E la legge, la ragione, l' opinione concorde degli uomini condanna chi rispetta i contratti da cui ha per vicenda il guadagno, e gl' impugna nell' altra.

LXIII. Non si troverebbe luogo meno inadatto di questo per fare una escursione inopportuna sulle *capitalizzate avarie*. Ma noi crediamo doversi seguire altri principî nelle controversie giudiziarie. Non sembraci doverle considerare, nè come terreni di reciproche ingiurie, nè come sale di oziose quistioni. Per cui paghi di replicare co' fatti a questo tratto della difesa collo specchio in fine, ci attendiamo a fare di tali attacchi, stranieri alla quistione a risolversi, la materia del giudizio, se sopravverrà nella discussione del bilancio del 1842, allargandone allora la sfera colle meglio fondate ritorsioni, che ivi sarà il luogo, ed il tempo di dedurre e pruovare.

LXIV. Ci rimane a rilevare, indi a discutere il dubbio fondato sulla differenza fra il bilancio del 1841 che Torlonia ha preso per guida del suo capitale, di cui gli venne garantita la realizzazione, ed il bilancio del 1842.

Torlonia ha dimandate due cose - una dichiarazione - una condanna.

Nasce controversia sulla intelligenza di un contratto -

Si chiede al giudice, che la determini, onde servire alle applicazioni in concreto da dovervi fare.

Su questa dichiarazione da farsi non influisce alcun bilancio.

Dessa è astratta - Il contratto è titolo bastevole pel giudice.

Dunque per pronunciarsi sul primo capo della domanda non fa ostacolo, l'uno, o l' altro bilancio.

Fin quì non esiste il dubbio - ora viene.

I bilanci de' due appalti pel 1841 portano il loro capitale *attivo* (si scusi la superfluità dell' aggettivo) per una somma maggiore di quella de'bilanci del 1842.

D' onde dipende questa diminuzione del capitale? Quasi esclusivamente da una causa - Cioè dall' avere in esso Benucci assegnato a' valori costituenti il capitale *i prezzi di appalto*, e non quelli di *costo e spese*, che loro assegnati aveva nel bilancio del 1841, e ne' precedenti.

E perchè ha loro assegnati questi prezzi più bassi? Lo ha detto nell' atto a difesa, lo ha sostenuto co' verbali di consegna esibiti. - Perchè a' prezzi di *appalto* gli ha consegnati alla nuova regìa.

Dunque egli ha realizzato que' valori con perdita, come dice. La perdita consiste nel divario tra gli uni, e gli altri prezzi.

Ora ecco il nostro assunto. Coll'articolo 2° del contratto Benucci si obbligò far realizzare a Torlonia il capitale senza perdita alcuna. E poichè nell' eseguire tale realizzazione, che consisteva appunto nelle consegne e riconsegne dall' antica alla nuova regìa, poteva esservi perdita, come reciprocamente utile, si pose il patto così. Il *signor Benucci prendendo a*

suo carico e vantaggio il risultato di questa operazione. Come poteva dare perdita questa operazione? — Appunto consegnando alla nuova regìa i generi ad un prezzo minore di quello pel quale erano riportati ne' bilanci esistenti.

Se tal perdita esiste veramente, essa è a di lui carico ai termini della clausola di sopra trascritta. Tal perdita non è a peso di Torlonia a' termini della seconda clausola, *senza perdita alcuna*, ch' è in armonia colla precedente. Poichè se la perdita eventuale era a carico di Benucci, ne nasceva per necessaria conseguenza, anche senza dirlo, che non avesse dovuta essere a carico di Torlonia.

Dunque, o la perdita subita nelle consegne de' valori costituenti il capitale garentito è vera, o non lo è. Se vera per patto deve Benucci risentirla. Se non vera, la perdita non esiste. E quindi il bilancio rettificato fa risultare il capitale maggiore, ed in conseguenza dà dritto a Torlonia di ottenere ciò che chiede.

Questa dimostrazione non è indebolita dalla osservazione che potrebbe farsi in contrario, di essersi eseguite le consegne dal procuratore di Torlonia, e non da esso Benucci, poichè se pur fosse così, i fatti del procuratore ai termini dell' articolo 4.° della convenzione sono fatti di Benucci medesimo giusta la clausola: *E che ogni atto di detto procuratore, dipendentemente dalla procura stessa, risguarda personalmente il signor Benucci.*

LXV. Dato per altro, che il rito, non il merito potesse arrestare gli arbitri ad applicare allo stato l' argomento di sopra esposto, in quanto che si trovasse necessario che precedesse una operazione contabile, onde rilevare sul bilancio del 1842 la cifra precisa cui si elevi la perdita dipen-

dente dalle consegne ; in tale ipotesi Torlonia avrebbe il diritto di chiedere da ora l' adempimento della seconda obbligazione assunta da Benucci , la quale per le somme determinate non ha bisogno di veruna operazione contabile : e per quelle a determinarsi si può eseguire per una somma tanto approssimativa alla esatta , che il piccolo divario in più o in meno , sarebbe agevolmente assicurato da una obbligazione, che la sentenza arbitrale addosserebbe ad amendue le parti, e ad una cauzione rispettiva che la garentisse.

Qual sia la seconda obbligazione di Benucci lo abbiam rilevato ampiamente a' §§. 35, e 47. Dessa consisteva nell'essere egli tenuto al pagamento di somme determinate, ed alle scadenze fissate, avesse o no per tali scadenze realizzato il capitale della regia Torlonia. Obbligazione come si è veduto indipendente dalla precedente, e nascente dalla clausola *non solo,* cui susseguono le parole -- *ma egli stesso si obbliga di effettuarne il pagamento in Napoli etc.*

Or dunque per lo pieno adempimento di siffatta obbligazione, stantechè per tutto gennajo di questo anno egli pagar doveva ducati 750,000 , e deve per saldo di essi ducati 18,426 : 12, dubbio non può esservi di obbligarlo a tale somma poichè determinata nel contratto.

Nè dubbio può esservi per obbligarlo al pagamento della somma costituita dagl' incassi sul Governo, la di cui cifra è nota, ripetendosi dal bilancio del 1841. Ivi tal credito si porta per ducati 433,910 : 69. Di già come sopra si è detto, gli effetti della garentia si sono verificati, stante il decorrimento de' sei mesi, termine massimo fissato nell' articolo quarto del contratto , come quello fra il quale

Torlonia avrebbe dovuto direttamente dal Governo esigere.

Rimarrebbe in conseguenza a determinarsi la somma applicabile a quel RESTO, cui obbligossi. Ed è agevole, salvo come abbiam detto qualche infinitesimale divario, poichè si deduce la somma che ricade nel *resto* dalla indicazione, che lo stesso Benucci ne ha fatta in due atti. Minore è impossibile che sia, poichè è impossibile che egli avesse indicata come dovuta a Torlonia una somma più forte della giusta. Ed altronde tale determinazione di somma attinta da quegli atti si trova appoggiata da tanti argomenti ausiliarî.

Gli atti sono 1.° la lettera di esso Benucci del 20 settembre 1842, con cui indica quanto dalla realizzazione dell'intero capitale poteva Torlonia ripetere (1) – 2.° l'altra di lui del 24 detto, identica, però come officiosa promessa, alla obbligazione legale assunta col contratto 20–22 decembre (2).

Ai quali titoli conviene aggiungere gli argomenti ausiliari, cioè — 1.° l'aver egli nelle sue lettere riconosciuta l'insufficienza dei ducati 840,000 fondo della novella regìa per soddisfare l'importo del capitale della precedente (3) — 2.° le lunghe scadenze proposte da lui medesimo nel contratto del 17 decembre per pagare, quello che ivi è promesso colla voce *eccedente* – 3.° la emenda da lui fatta nel segnare il contratto del 20 decembre intorno appunto al prolunga-

(1) Let. XX pag. 37.
(2) » XXIV pag. 46.
(3) » XXII pag. 43.

mento delle scadenze: il che dinota l'importanza della somma, che in quelle scadenze riteneva dover egli pagare.

LXVI. Chiudiamo la confutazione del dubbio con uno che sembraci stringentissimo argomento.

Se il bilancio del 1842 fosse un titolo bastevole per arrestare la esecuzione della convenzione, si ricaderebbe nell' assurdo di mettere in balìa dell' obbligato adempiere alle scadenze, o ritardare l' adempimento. Poichè il bilancio produttore di questo immenso effetto era l'opera sua. Quindi egli formandolo d' un modo, o d' un altro, indirettamente veniva a sospendere l' adempimento de' suoi obblighi. Sospendere, che spesso vale negli affari civili, e sempre ne' commerciali rendere in fatto inutile l' obbligazione assunta.

Or siccome ogn' interpretazione che mena ad assurdi è irregolare, così quella la quale vi menerebbe dando tal vigore al bilancio, opera arbitraria del debitore, sarebbe assurda, ed in conseguenza da non potersi adottare.

LXVII. Non ci rimane, che a prendere le nostre conclusioni innanzi agli arbitri, le quali conterranno tutta la reassunzione della materia.

Individualmente stretti dal tempo, non abbiam potuto versare sulle due altre domande riportate nel compromesso, una delle quali risguarda la coazione personale, e l'altra l' esibizione de' registri delle passate regìe. Ci riserviamo di redigere, e rassegnarne il lavoro.

LXVIII. Amendue i compromittenti, l' attore *dimandando*, il convenuto *aderendovi*, chieggono che gli arbitri si compiacciano preliminarmente *dichiarare*, quali obblighi addossava la convenzione del 20-22 dicembre al signor Benucci. Dalla quale dichiarazione fatta nel nostro, o nel

senso della difesa, risulterà la condanna al pagamento, o l'assoluzione.

Quindi dovendo il giudice rispondere alle dimande delle parti, tal dichiarazione non può incontrare ostacolo presso essi signori arbitri.

LXIX. Stante che una clausola della convenzione del 20 - 22 dicembre 1842 esprime al seguente modo le obbligazioni di Benucci. — *Non solo assicura* etc..... *ma egli stesso si obbliga* etc. il che astrattamente importa assumere due, o più obbligazioni: concretamente importava assumerne due.

Dimandiamo dichiararsi - *Che Benucci assunse mercè quella convenzione due distinte obbligazioni.*

LXX. Stante che in detta convenzione esso Benucci si obbligò così: *Assicura e garentisce al lodato sig. principe la realizzazione* etc. E nell'articolo ultimo si dichiarò, che l'anzidetta garentia rimaneva applicata alla parte dell'intero capitale, che consisteva negl'incassi dal Governo, giusta la clausola - *S'intende, che anche di questi* (incassi) *il sig. Benucci sia responsabile.*

E stante che la garentia assunta di far realizzare un capitale costituito di valori diversi, consiste nel garantirne la riduzione in effettivo contante.

Domandiamo dichiararsi: Che *per effetto dell'anzidetta garantia esso Benucci sia tenuto verso Torlonia a fargli convertire in effettivo, i valori in natura, costituenti il di lui capitale nelle due regìe, quella de' tabacchi, e l'altra de' sali, e polveri, al 31 dicembre 1842.*

LXXI. Stante la clausola aggiunta relativa alle condizioni, alle quali Torlonia doveva ridurre in effettivo il

suo capitale, cioè senza perdita, giusta l' espressione - *La realizzazione senza perdita alcuna.*

Stante che si dichiarò in altra clausola dello stesso contratto, che la perdita e l' utile, che risultar potevano dalla realizzazione del capitale, la quale facevasi consegnando alla novella regìa, tutti i valori dell' antica, fossero andati a vantaggio, e danno del sig. Benucci giusta l' espressione... *Viceversa - il sig. Benucci prendendo a suo carico, e vantaggio i risultati di questa operazione, per la quale il signor principe... resta compiutamente estraneo.*

Stante che la detta obbligazione assunta di non far risentire a Torlonia la eventuale perdita, che avrebbe potuta soffrirsi nel ridurre in effettivo il capitale, è vieppiù chiarita dalla eccezione fatta per la *perdita* risultante dalla partita de' tabacchi rifiutati, di cui è parola nell'articolo 3. della convenzione -- *E la perdita che ne risulterà resterà a carico dell' attuale regìa.*

Domandiamo dichiararsi -- *Che per effetto della sudetta obbligazione, qualunque specie di perdita, che possa essersi verificata nella riduzione in effettivo de' valori in natura costituenti il capitale, debba essere a carico di Benucci, rimanendone esente Torlonia.*

LXXII. Stante che la perdita dipendente dalla riduzione di un valore materiale in effettivo, consiste nell'averne in moneta meno di quello che ha costato per primo acquisto, e spese accessorie; come per contrario l' utile consiste nel ridurlo in effettivo per un prezzo maggiore del suo costo e spese.

Stante che nella specie la riduzione del capitale dee aver luogo senza che Torlonia ne abbia *in effettivo* al di

sotto di quello, che a lui detto capitale costava per primo acquisto e spese accessorie.

Stante che a ciò risponde la espressione messa al seguito della garantita *realizzazione giusta i bilanci*. Vale a dire, che la riduzione in effettivo doveva aver luogo pe' prezzi recati ne' bilanci: a'quali prezzi realizzandosi il capitale ne risultava di non aversi perdita nella riduzione del medesimo in effettivo.

Domandiamo che si dichiari - *Non dover essere a carico di Torlonia qualunque perdita abbia potuto Benucci risentire, allorchè ha convertito in effettivo i valori componenti il capitale di Torlonia nella regia cessata nel 1842.*

LXXIII. Stante che coll'enunciata convenzione Benucci garantì a Torlonia la riduzione in effettivo dell' intero di costui capitale, di tal che esso Benucci è tenuto a titolo di garantia a fargli ridurre in effettivo tutt' i valori, niuno eccettuato, di quelli che costituiscono l'anzidetto capitale, non escluso il valore consistente negl' incassi faciendi dal Governo.

E stante che a' termini della convenzione stessa le parti se ne riportarono a' bilanci così pe' prezzi, come per la individuazione de' valori componenti il capitale - E tutto ciò giusta la clausola - *Assicura, e garantisce al sig. principe la realizzazione dell' intero suo capitale giusta i bilanci* - E l'altra clausola - *Quanto agl' incassi da farsi dal regal Governo.... s' intende che anche di questi il sig. Benucci.... sia responsabile.*

Domandiamo, che si dichiari - *Esser tenuto Benucci a far convertire in effettivo a Torlonia tutti, senza eccezione, i valori costituenti il di lui capitale nella cessata re-*

gia, tra essi nominalmente compreso il valore consistente nel credito di detta regìa sul Governo.

LXXIV. Stante che per effetto della seconda obbligazione assunta nell' anzidetto contratto esso Benucci pagar doveva la somma determinata di ducati 750,000 pel dì 31 gennajo 1842, giusta le espressioni - *Egli stesso si obbliga effettuarne il pagamento in Napoli come appresso: cioè ducati 750,000 nel corso del prossimo mese di gennajo.*

Domandiamo dichiararsi - *Che esso Benucci era tenuto a pagare l' anzidetta somma a Torlonia a tutto il 31 gennajo corrente anno.*

LXXV. Stante che coll' anzidetta convenzione esso Benucci si obbligò a pagargli un dippiù de' sopradetti ducati 750,000 nei mesi di marzo, giugno, e settembre nei seguenti termini - *Ed il resto in rate trimestrali da marzo a settembre prossimo.*

Stante che con lettera del 31 gennajo 1843 (1) esso Benucci fissò le scadenze trimestrali nell' ultimo giorno di ciascuno dei tre mesi, giusta i termini di detta lettera..... *Intorno ai pagamenti trimestrali del suo capitale di stralcio... le dico al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.*

Domandiamo dichiararsi - *Che esso Benucci era tenuto nelle anzi dinotate epoche al pagamento di altra somma, oltre i ducati 750,000 di sopra indicati.*

LXXVI. Stante che coll'anzidetta convenzione Benucci si obbligò di adoperarsi per fare incassare al più presto da Torlonia ciò che il Governo doveva, indicando per termine corrispondente, quello dei primi sei mesi del 1843 giusta

(1) Lettera LXIV, pag. 92.

i seguenti termini della medesima — *Quanto agli incassi da farsi dal Governo..... il sig. Benucci sia... tenuto ad adoperarsi, perchè avvengano il più sollecitamente che sia possibile, cioè nei primi sei mesi del 1843.*

Stante che la obbligazione ivi assunta consistente nel *fare*, unita alla responsabilità di lui, giusta la clausola che ivi precede.... *S'intende che anche di questi il signor Benucci.... sia responsabile*, opera che egli sia obbligato a pagare de proprio l'importare degli anzidetti incassi, atteso che nel corso del termine indicato Torlonia non ha realizzato.

Stante che giusta l'art. 1098 delle LL. CC. può il creditore, a favor del quale si è assunta una obbligazione di fare, essere aùtorizzato ad eseguirla egli stesso, o a farla eseguire.

Domandiamo dichiararsi - *Che era tenuto il signor Benucci a pagare, scorsi i primi sei mesi del 1843, l'importare delle somme dovute dal Real Governo alla cessata regìa dei tabacchi, sali e polvere.*

E dichiararsi in pari tempo - *Rimanere autorizzato Torlonia, se gli piaccia, di fare egli medesimo gl'incassi delle somme dal Governo dovute.*

LXXVII. Stante che colla convenzione racchiusa nella lettera del 28 febbrajo Benucci (1) si obbligò agl'interessi al 6 per cento dall'epoche delle scadenze determinate nel contratto.

Domandiamo dichiararsi - *Esser tenuto alla prestazione degl'interessi alla indicata misura, ed alle indicate scadenze sino a quelle in cui ha effettuito il pagamento per le partite*

(1) Lettera LXXVII pag. 103.

già pagate, e per quel che deve, fino al dì in cui vi adempisca.

LXXVIII. Attese le dichiarazioni di sopra relative agli effetti della prima obbligazione da Benucci assunta.

Stante che il capitale di cui ha garantita la realizzazione, risultante dal bilancio del 1841, per lo ramo tabacchi si eleva a ducati 1,523,066:14:24

Stante che per altro è giusto detrarne

1.° le passività ivi recate in. . . . . . D.	226,342:33:56	
2.° la partita de' tabacchi rifiutati . . D.	18,112:92	
3.° la rata spettante allo stesso Benucci sugli utili del detto bilancio in. . . . . . D.	8,848:82	
Totale D.	253,304:07:56 =	253,304:07:56
Fatte le quali detrazioni, il capitale netto rimane di. . D.		1,269,762:06:68
Somma uguale alle due partite recate nel passivo del medesimo bilancio, da soddisfarsi colla realizzazione dell'anzidetto capitale, cioè:		
1.° La partita di ducati.	1,237,451:78:68	
dovuti a Torlonia per		

Riporto. . .	1,237,451:78:68 =	1,269,762:06:68
residuo degl' impre-stiti fatti in servizio del detto appalto dei tabacchi.		
2.° La rata di lui sulla partita utili in ducati. 59,272,02,70 in . . . . D.	50,423:20:00	
	1,287,874:98:68	
E dedotta la partita de'tabacchi rifiutati in . . . . . . D.	18,112:92:00	
	1,269,762:06:68 =	1,269,762:06:68
Stante che il capitale nell' appalto de' sali e polveri a tutto il 1841 si eleva a D.	185,941:20:61	
Stante che per altro è giusto detrarne le passività in. . . D.	32,414:86:08	
Fatta la quale detrazione, l' anzidetto capitale residua a D.	153,526:34:53 =	153:526:34:53
Somma uguale alle due partite recate nel passivo del medesimo, cioè la partita in favor di Torlonia per fondo di cassa, e		

Riporto del capitale netto del ramo tabacchi ducati. 1,269,762:06:68

» del capitale netto del ramo sale e polveri ducati 153,526:34:53

per residuo di somme antistate in. . . . D. 120,631,82:30

E la partita utili riportata in. . . . D. 32,964,52:23

153,596,34:53

Stante che in conseguenza per amendue gli appalti, fatte le detrazioni di sopra, il capitale di cui venne garentita la realizzazione ascende in uno a D. 1,423,358:39:00

Cifra uguale a quella risultante dalle partite recate nel passivo come sopra.

E stante infine, che non dee ripetersi la cifra del capitale de' due appalti dal bilancio del 1842, come quello, in cui il capitale degli appalti si è portato come realizzato con perdita.

Domandiamo dichiararsi – *Che Benucci sia tenuto a dover fare ridurre in effettivo a Torlonia la somma totale di ducati 1,423,358 : 39. Di cui avendogli fatto realizzare sin oggi ducati 731,573 : 88, rimane a fargli realizzare in effettivo i residuali ducati 691,714 : 51.*

LXXIX. Attese le dichiarazioni di sopra relative agli effetti della seconda obbligazione da Benucci assunta.

Stante che giusta dette dichiarazioni doveva egli per tutto gennajo corrente anno ducati 750,000, de' quali avendo pagato in conto ducati 731,573: 88 ne deve il compimento in ducati 18,426: 13.

Domandiamo che – *Venga condannato al pagamento di detti ducati 18,426: 13.*

LXXX. Stante che dei ducati 731,573: 88 pagati in conto, ha effettuito il materiale pagamento in parte pel 31 gennajo, e di parte altra in partite diverse dopo il 31 gennajo, e precisamente nell' epoche, e frazioni riportate nella domanda presso gli arbitri in ciò non contradetta.

Domandiamo – *Che venga condannato al pagamento dei ducati 3,194: 33 espressi nella dimanda di Torlonia, e degl' interessi ulteriori, dal dì 4 ottobre corrente anno, fino a qual dì i precedenti interessi venner calcolati, in poi sui ducati 691,714: 51 tuttavia dovuti.*

LXXXI. Stante che giusta le dichiarazioni di sopra Benucci è tenuto de proprio a pagare ciò che il Governo deve alla passata regìa.

Stante che giusta l' anzidetta dichiarazione Torlonia ha diritto di essere autorizzato ad esigere egli personalmente l' anzidetto credito sul Governo.

E stante infine che tal credito nel bilancio del 1841 vien riportato per duc. 433,910: 69.

Domandiamo – *Che Benucci venga condannato al pagamento di detta somma. Ed in pari tempo Torlonia autorizzato personalmente ad esigerla dal Governo, rivocando se gli piace le facoltà a tale oggetto date all' avvocato si-*

gnor D. Gennaro Damora. Con che esatto che l'abbia, ed a misura che l'esiga, correspettivamente rimanga estinta la obbligazione di Benucci.

LXXXII. Stante che infine giusta le dichiarazioni di sopra Benucci è tenuto al pagamento d'un resto oltre li ducati 750,000.

Stante che l'obbligazione per somma indeterminata dee dal giudice determinarsi.

Stante che la determinazione d'essa deve attingersi dal bilancio del 1841, secondo il quale elevasi a ducati 673,358 : 27.

Stante per altro, che l'anzidetta somma comprendendo il credito sul Governo, come uno de' valori costituente l'intero capitale, dovrebbe subir la diminuzione dei sopraddetti ducati 433,910 : 69 in tutto, od in parte, secondo che venendo esso Torlonia autorizzato ad esigerla direttamente, e volendosi avvalere di tale autorizzazione, la riscuota in tutto, od in parte.

Domandiamo *Che venga condannato esso Benucci al pagamento de' suddetti ducati 673,378 : 27 in favore di Torlonia dichiarando, e modificando detta condanna nel seguente modo, cioè - Dichiarando esser compresa ne' detti ducati, 673,358 : 27 i ducati 433,910 : 69 somma dimandata come credito sul Governo.*

E modificando per la stessa somma tal condanna nel senso, che volendosi Torlonia dirigere al Governo per esigerla egli stesso, ed incassandola in fatto, e per quanto incassi, debb' andare in deduzione de' più volte di sopra indicati ducati 433,910 : 69.

LXXXIII. Stante infine che per le somme comprese sotto

la obbligazione del RESTO giusta le dichiarazioni di sopra, deve gl' interessi a calcolarsi dal dì della citazione in poi, essendosi fino a quel giorno calcolati, ed andando compresi ne' di sopra ducati 3,194,33.

Domandiamo *Che venga condannato a detti interessi, il di cui importare secondo che a' signori arbitri piaccia, o verrà da essi medesimi definito, o rimesso a liquidarsi sulle basi che definiranno*, dal giudice competente.

Napoli 3 Decembre 1843.

TEODORICO CACACE
GIOVANNI CATEMARIO
CAMILLO CACACE.

INDICE





...li di Napoli

...5.ª COLONNA INTERESSI ... ogni anno al 7 % ...lle sole somme ...mmesse, come al- ... 1.ª colonna, sen- ... capitalizzazione ...cuna.		6.ª COLONNA INTERESSI di ogni anno al 7 % sulle sole somme immesse, come al- la 1.ª colonna, col- l'annua capitalizza- zione, escluse sem- pre le partite della 2.ª colonna.		7.ª COLONNA INTERESSI di ogni anno all'8 % sulle sole somme immesse come alla 1.ª colonna, senza capitalizzazione al- cuna.		8.ª COLONNA INTERESSI di ogni anno all'8 % sulle sole somme immesse come alla 1.ª colonna coll'an- nua capitalizzazio- ne, ed escluse sem- pre le partite della 2.ª colonna.	
12,323	88	12,323	88	14,084	44	14,084	44
27,960	38	28,823	05	31,954	72	33,081	47
39,638	40	42,518	68	45,301	02	49,074	29